*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 196**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 24 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218**

**Ministero della sanità**

DECRETO 26 luglio 2001.

**Elenco dei prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.**

**01A8828**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio ai sensi della legge n. 440/1985 a favore della sig.ra Silvana La Rosa (in arte Silvana Fioresi).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Silvana La Rosa (in arte Silvana Fioresi), cantante, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di L. 24.000.000 annue;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni del Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 aprile 2001, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi 97) alla sig.ra Silvana La Rosa (in arte Silvana Fioresi), nata a Genova l'11 ottobre 1920.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2001 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 111*

**01A8957**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Katayama Patricia del titolo professionale brasiliano quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Katayama Patricia, nata a Sao Paulo (Brasile) il 21 agosto 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di abogado di cui è in possesso, come attestato dall'«Ordem dos Advogados» di Sao Paulo cui la richiedente è iscritta dal 29 agosto 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em direito conseguito il 5 maggio 1999, presso la «Universidade Mackenzie» di Sao Paulo;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Katayama Patricia, nata a Sao Paulo (Brasile) il 21 agosto 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

*d)* L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

*e)* La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**01A8931**

DECRETO 20 luglio 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Alessandroni Daniela Marisa del titolo professionale argentino quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Alessandroni Daniela Marisa, nata a Rosario (Argentina) il 6 agosto 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 18 dicembre 2000, come attestato dal certificato di iscrizione al Colegio de Psicologos de la Provincia de Santa Fe, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) il 31 maggio 1999 il titolo accademico in psicologia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Alessandroni Daniela Marisa, nata a Rosario (Argentina) il 6 agosto 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

**01A8933**

DECRETO 24 luglio 2001.

**Modificazioni al decreto ministeriale 28 febbraio 2001 di riconoscimento alla sig.ra Parri Claudete Mafalda del titolo accademico professionale brasiliano quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto datato 29 marzo 2001, con il quale veniva corretto il decreto del 28 febbraio 2001 con cui si riconosceva il titolo professionale di psicologo conseguito in Brasile dalla sig.ra Parri Claudete Mafalda, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che nel decreto di correzione su indicato, per mero errore materiale, si è fatto riferimento solamente ai titoli accademici di bacharel em psicologia e di licenciado em psicologia e non anche al diploma di psicologo conseguito dall'istante presso la «Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo» in data 4 marzo 1972;

Vista l'ulteriore istanza di correzione inviata dalla sig.ra Parri in data 29 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 febbraio 2001, con il quale si riconosceva il titolo professionale di psicologo conseguito in Brasile dalla sig.ra Parri Claudete Mafalda quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: la frase «la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em psicologia e del titolo accademico di licenciado em psicologia conseguiti presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo nel settembre 1971», va sostituita con la frase: «la richiedente è insignita dei titoli accademici brasiliani di Bacharel em Psicologia e di Licenciado em Psicologia conseguiti presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo nel settembre 1971, e del diploma di psicologo conseguito presso la stessa Università in data 4 marzo 1972».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2001.

Roma, 24 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

**01A8932**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2001.

**Riconoscimento al dott. Lupo Andrea del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Viste le istanze con le quali il dott. Lupo Andrea ha chiesto il riconoscimento dei titolo di medico cirujano conseguito presso «l'Universidad Central de Venezuela» di Caracas il 6 novembre 1992 e il riconoscimento della specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita presso «l'Hospital Universitario de Caracas» il 15 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte di cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi — prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 — nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico e quello di specializzazione in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico e di medico specialista è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Decreta:

1. I titoli di medico cirujano e di medico specialista in anestesia e rianimazione conseguiti a Caracas (Argentina) dal dott. Lupo Andrea — cittadino Italo-Venezuelano — nato a Brescia l'8 febbraio 1967, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svol-

gimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A8890**

DECRETO 25 luglio 2001.

**Riconoscimento al dott. Markovic Frantisek del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Markovic Frantisek ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito presso l'Istituto universitario militare medico di Hradec Kralove (Repubblica Ceca) il 19 luglio 1984 e della specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita presso «l'Istituto di perfezionamento per operatori sanitari» di Bratislava il 20 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi — prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 — nella riunione del 22 novembre 2000;

Ritenuto che il titolo professionale e quello di specializzazione in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico e di medico specialista è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. I titoli di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia e rianimazione conseguiti rispettivamente a Hradec Kralove ed a Bratislava dal dott. Markovic Frantisek — cittadino della Repubblica Ceca — nato a Hnusta-Likier (Repubblica Ceca) l'8 ottobre 1959, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell'albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A8889**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 aprile 2001.

**Inclusione dell'area comprendente il Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela, ricadente nel comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera *m),* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto l'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000, registro n. 2, foglio n. 16, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di

Stato on. Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la decisione n. 951, resa in data 13 novembre 1990 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota prot. n. 27937, 310/98 del 12 gennaio 1998 ha proposto l'inclusione dell'area comprendente il Fosso Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma, area già sottoposta parzialmente al disposto dell'art. 21 della legge n. 1089/1939, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che con nota n. 964, del 6 febbraio 1998, l'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunicava di aver sottoposto all'esame di comitati di settore congiunti per i beni archeologici e ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali la questione della tutela della località suddetta avente rilevanza ambientale e archeologica;

Considerato che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 13668 del 29 aprile 1998, ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta ai sensi dell'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985, basata sulla perimetrazione elaborata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota prot. n. 27937/97, 310/98 del 12 gennaio 1998 evidenziando come la necessità di sottoporre a tutela la predetta area corrisponde alle prescrizioni del PTP 15/99, «Valle Aniene», adottato dalla regione Lazio con deliberazione n. 9250 del 7 novembre 1995;

Considerato che in ottemperanza agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 la Soprintendenza archeologica di Roma ha comunicato l'avvio del procedimento mediante l'affissione al pubblico della citata proposta di vincolo negli albi di piazza delle Finanze, piazza di Santa Maria Nova, Palazzo Altemps, via di Santa Apollinare dal 14 maggio 1998 al 12 giugno 1998;

Considerato che con verbali n. 4 del 2 giugno 1998 e n. 5 del 1° luglio 1998 i comitati di settore per i beni archeologici e ambientali e architettonici riuniti in seduta congiunta, tenendo conto della rilevanza paesaggistica e archeologica dell'area hanno ritenuto più appropriata al perseguimento degli obiettivi di tutela l'adozione di un vincolo ai sensi della dell'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985, ribadendo che il perimetro da assumere «ai sensi della legge n. 413/1985, è il più restrittivo risultante dalla sovrapposizione delle planimetrie presentate dalle due Soprintendenze»;

Considerato che la Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 5646 del 4 marzo 1999, in osservanza di quanto richiesto dai comitati di settore per i beni archeologici e ambientali e architettonici riuniti in seduta congiunta come da verbale n. 5 del 1° luglio 1998, ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985, ora 146, comma 1, lettera *m)*, del sopracitato decreto legislativo n. 490, del 1999, dell'area comprendente Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma e così delimitata:

limite nord della particella 11 del foglio n. 664 all. 235°, limite nord delle particelle 965 e 3200 del foglio catastale n. 664 all. 234°, limite est delle particelle 2396, 2925, 2926, 2927, 2928, del foglio catastale n. 664 all. 234°, via Muraccio di Rischiaro, limite nord delle particelle 2036 e 2041 del foglio catastale n. 664 all. 234°, limite est della particella 2 del foglio n. 664 all. 234°, via Prenestina, limite ovest della particella 2 del foglio n. 664 all. 234°, limite est particella 309, limite sud particella 2904, limite est particella 311, limite sud particelle 311 e 227, limite est particella 227, limite nord e limite ovest particella 2902 del foglio n. 664 all. 234°, limite nord delle particelle 14 e 29 del foglio n. 647, limite nord particelle 28 e 30 del foglio n. 646 all. 225, via G. Candiani, via Prenestina fino al prolungamento di via Trani, via Trani, via Molfetta, viale Alessandrino, limite nord del foglio del catasto n. 945, limite est dei fogli catastali n. 945 e n. 947, via degli Olmi, via L. Sabbati, via F. Bonafede, con esclusione degli immobili distinti al foglio n. 649, all. 321, con le particelle 354, 355, 356, 191, 192, 90, 199, 123, 124, 169, 394, 202, 203, 94, 95, 300, 194, 431, 195, 196, 150, 149, 170, 171, 172, 386, 173, 100, 197, 198, 432, 433, 128, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 125, 126, 138, 184, 200, 183, 185, 186, via delle Passiflore, prolungamento verso sud di via Ghini fino ad incontrare via della Bella Villa, via della Bella Villa direzione est (con esclusione di tutti gli edifici corrispondenti ai numeri civici dispari, dal n. 79 al n. 231), via Tor Tre Teste, via di Casa di Calda limite sud delle particelle 391, 404, 513, 514, 515, del foglio catastale n. 650 fino al G.R.A., (lato esterno) fino al punto di partenza; dal G.R.A. lato esterno, in corrispondenza di via del Cisternino (che si percorre escludendo tutti gli edifici sul lato destro, corrispondenti ai numeri civici dispari), segue il limite nord dell'abitato perimetrato nel piano particolareggiato di zona «O» n. 23, «Valle della Piscina» adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 24 febbraio 1995; la perimetrazione si attesta sul limite ovest del costruito della borgata sopra citata sino all'intersezione dello stesso limite con il fosso affluente destro del Fosso di Tor Tre Teste (fosso della Torre - fosso del Cavaliere), in prossimità di via delle Amazzoni e, seguendo il medesimo fosso, fino al perimetro dell'abitato individuato dal P.P.Z. n. 23 che si segue verso sud (in corrispondenza di via Laerte) fino all'intersezione con via Casilina che si percorre in direzione Roma; si prosegue lungo la via Casilina in direzione Roma sino all'incrocio con via dei Ruderi di Torrenova che si segue verso nord fino al termine di essa, si prosegue verso ovest fino al G.R.A. e si chiude la perimetrazione proseguendo su quest'ultimo (lato esterno) fino al punto di partenza;

Considerato che sono escluse da tale perimetrazione l'area di cui alla convenzione urbanistica Tor Tre Teste n. 1, approvata con D.G.M. n. 5298 del 9 luglio 1982 e con D.C.C. n. 861 dell'8 febbraio 1983, e l'area relativa

al comprensorio residenziale Quarticciolo - Tor Tre Teste approvato con D.G.M. n. 3234 del 7 maggio 1969, aggiornato all'ottobre 1974 e approvato dalla Soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 4547 del 17 dicembre 1974;

Considerato che con nota prot. n. 33291 del 16 novembre 2000 la Soprintendenza archeologica di Roma ha inviato al comune di Roma, nonché alla regione Lazio e alla provincia di Roma, la proposta di perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla relativa planimetria, richiedendo al comune l'affissione all'albo pretorio in ottemperanza al disposto dell'art. 144, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed evidenziando che la perimetrazione era stata già esaminata con esito favorevole dai comitati di settore per i beni ambientali e architettonici ed archeologici riuniti in seduta comune il 1º luglio 1998 con verbale n. 5;

Considerato che con nota prot. n. 36435 del 12 dicembre 2000 la Soprintendenza archeologica di Roma, secondo le disposizioni dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai quotidiani «Il Corriere della Sera», «La Repubblica» e «Il Messaggero», di pubblicare per l'edizione del giorno 15 dicembre 2000, l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata proposta di vincolo, quali l'indicazione sintetica dell'area individuata e la comunicazione della data di affissione all'albo pretorio del comune di Roma;

Considerato che con successiva nota n. 37492 del 20 dicembre 2000 la citata Soprintendenza informava questo ufficio centrale e l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, quarta divisione, dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, e inoltrava copia della richiesta di pubblicazione della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui citati quotidiani, pubblicata il 15 dicembre 2000 su «Il Messaggero» e il 16 dicembre 2000 su «Il Corriere della Sera» e «La Repubblica»;

Considerato che nella medesima nota prot. n. 36435 si precisava che la citata proposta di vincolo è stata affissa all'albo pretorio del comune di Roma a partire dal giorno 19 novembre 2000;

Considerato che avverso la citata proposta di vincolo non risultano pervenute memorie o osservazioni da parte dei soggetti interessati;

Considerato che il territorio in questione ricade nelle aree delle circoscrizioni VII e VIII e possiede caratteristiche paesistico-ambientali con emergenze architettoniche e archeologiche di grande valore storico artistico, poiché conserva intatte le caratteristiche ambientali e le connotazioni storiche della campagna romana ad est di Roma, presentando un andamento lievemente collinoso con una serie di dorsali separate da fossi volti alla confluenza dell'Aniene, e cioè i fossi di Tor Tre Teste, di Tor Bella Monaca, di Tor Agnola, inclusi nell'elenco di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1910, e ancora le valli dei Fossi di Quarticciolo, della Cunola e del Fosso di Casa Calda;

Considerato che tale area è stata oggetto nell'antichità di un'intensa attività edificatoria di tracciati stradali principali, come le vie consolari, via Labicana e via Prenestina, e di tracciati secondari di collegamento a vari nuclei insediativi;

Considerato che il territorio in questione possiede emergenze architettoniche e archeologiche di grande valore storico artistico, poiché storicamente connotato dalla presenza di innumerevoli siti e monumenti archeologici, databili dall'era protostorica all'età medievale, ed è caratterizzato dalla presenza in *situ* di numerosi sepolcri e complessi funerari databili dal III al I secolo a.C., in particolare il mausoleo di Valerio Prisco e quelli rimessi in luce presso la via dei Ruderi di Torrenova;

Considerato che all'età imperiale sono invece riconducibili i resti degli estesi impianti termali delle ville imperiali e i resti delle ville residenziali, dimore la cui sontuosità è testimoniata, inoltre, dai numerosi rinvenimenti del materiale mobile di gran pregio, che è tuttora conservato presso i musei di tutto il mondo;

Considerato che accanto alla presenza dei resti delle ville residenziali si trovano diffusi su tutto il territorio i resti degli acquedotti dell'Appia, della Vergine, dell'Appia Augusta tutti in condotto sotterraneo, evidenti solo per le fasce demaniali dei percorsi, i cippi segnaletici, i pozzi ispettivi, le strade di allacciamento, e l'acquedotto l'Alessandrino che invece si inserisce con un ruolo dominante nel paesaggio del territorio per i tratti continui, grandiosi con i quali attraversa le valli da est a ovest con filari a doppie arcate, come nel tratto dal Casale della Mistica all'attraversamento della Valle del Fosso di Casa Calda e della Cunola a Casale Oddone e a Torre Angela, rappresentando un compendio archeologico di straordinarie valenze paesistiche;

Considerato che dalle fonti storiche si evince, inoltre, che l'Alessandrino rimase in funzione fino alla fine del periodo dell'alto medioevo, durante il quale furono edificate le torri che caratterizzano con la loro presenza il contesto topografico, costruite inglobando siti di insediamenti antichi, su percorsi già esistenti e ancora in servizio delle trasumanze, quali ad esempio la Torre del Muraccio di Rischiaro, o le torri a catena come Casa Calda;

Considerato che tale area risulta un esempio nel quale la diffusissima presenza di antichi insediamenti si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante, non ancora antropizzate dall'inurbamento, in modo da rappresentare un'unità figurativa ben riconducibile di chiara valenza paesaggistica, archeologica e ambientale;

Considerato che tale area è stata inserita nel PTP 15/9 denominato «Valle dell'Aniene» e approvato con legge regionale del 6 luglio 1998, n. 24;

Considerato peraltro che l'inclusione di un'area nel piano territoriale paesistico regionale è disciplina di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo secondo

le disposizioni *ex lege* n. 1497/1939 o *ex lege* n. 431/1985, ora confluite nel decreto legislativo n. 490 del 1999, poiché la disciplina dettata con gli strumenti pianificatori e quella imposta mediante il vincolo di tutela paesaggistica rispondono a differenti finalità: la prima all'utilizzo del territorio e l'altra alla tutela dell' ambiente;

Considerata quindi la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Considerato che con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si è rilevata la necessità di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla citata legge n. 431/1985 ed ora dall'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del testo unico con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 30 settembre 1999, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza archeologica di Roma;

Decreta:

L'area comprendente Fosso di Tor Tre Teste, Casa Mistica, Casa Calda e Torre Angela ricadente nel comune di Roma, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dell'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del titolo II, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza archeologica di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 5 aprile 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ANDREA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001*
*Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381*

**01A9120**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2001.

**Sostituzione di un membro della I speciale commissione dei coltivatori diretti del comitato provinciale INPS.**

### IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 19 del 17 dicembre 1997, con il quale venivano ricostituite le speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto che il sig. Babini Mauro veniva nominato membro della I speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni quale rappresentante dei lavoratori autonomi (Coldiretti);

Visto il proprio decreto n. 37 del 18 maggio 1998, con il quale il sig. Barberini Mauro viene nominato membro del comitato INPS e presidente della I speciale commissione sopracitata, in sostituzione del sig. Giannini Paolo;

Vista la nota della del 12 luglio 2001, federazione provinciale dei Coldiretti di Grosseto con il quale viene nominato in sostituzione del sig. Babini Mauro il sig. Tonelli Enzo dimissionario;

Decreta:

Il sig. Tonelli Enzo viene nominato membro della I speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS, in sostituzione del sig. Babini Mauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 16 luglio 2001

*Il dirigente provinciale:* BUONOMO

**01A8866**

---

DECRETO 19 luglio 2001.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Montecucco a r.l.», in Cantù.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI COMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 1991, con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Montecucco» a r.l., con sede in Cantù (Como), via Belvedere n. 3, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona del sig. Ferri rag. Marino;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dal revisore del rag. Luigi Burgheri, su incarico dell'Unione nazionale cooperative italiane alla quale ispezione il liquidatore non ha prestato la dovuta collaborazione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

La dott.ssa Serenella Di Donato nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960, dottore commercialista con studio sito in Cantù (Como), piazza Boldorini n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Montecucco a r.l.», con sede legale in Cantù, via Belvedere n. 3, costituita in data 19 febbraio 1977, repertorio n. 2099/449 per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti, in sostituzione del sig. Ferri rag. Marino.

Como, 19 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* BRUNO

**01A8951**

---

DECRETO 20 luglio 2001.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Agrotecnica 2000» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 26 giugno 1991, repertorio n. 63600, registro società n. 17716 - B.U.S.C. n. 3022/254377;

2) società cooperativa mista «L'Idea» a responsabilità limitata, con sede in Lenola (Latina), costituita per rogito notaio Bartolomeo Gino in data 13 marzo 1986, repertorio n. 34606, registro società n. 11534 - B.U.S.C. n. 2472/220027;

3) società cooperativa mista «Co.P.I.Ar.» a responsabilità limitata, con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 13 novembre 1985, repertorio n. 27580, registro società n. 10989 - B.U.S.C. n. 2446/219146.

Latina, 20 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* D'INCERTOPADRE

**01A8886**

DECRETO 24 luglio 2001.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Luigi», in Sant'Arpino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 14 marzo 1984 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «San Luigi», con sede in Sant'Arpino, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Franco Lettera;

Considerate le irregolarità nello svolgimento della liquidazione evidenziate nella relazione ispettiva del 13 ottobre 2000;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo III, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Luigi», con sede in Sant'Arpino, costituita in data 2 marzo 1972 per rogito Pelosi, in sostituzione del sig. Franco Lettera.

Caserta, 24 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**01A8885**

DECRETO 24 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola Circhetto» a r.l., in Marina di Gioiosa Jonica.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Vista la nota ministeriale n. 4603 del 4 luglio 2001 con la quale si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ortofrutticola Circhetto» a r.l., con sede in Marina di Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 9 giugno 1989, repertorio n. 16231 - registro società n. 2214 - tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 24 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* LAGANÀ

**01A8887**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2001.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ruchè» di Castagnole Monferrato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Ruchè» di Castagnole Monferrato ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Ruchè» di Castagnole Monferrato previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidità totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 luglio 2001;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ruchè» di Castagnole Monferrato, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

*Articolo unico*

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Ruchè» di Castagnole Monferrato previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

*Il direttore generale reggente:* AMBROSIO

**01A9011**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2001.

**Ammissione di progetti di ricerca applicata per L. 16.198.746.000 nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).**

### IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 24 settembre 1999, prot. n. 1010, da Campec - Consorzio sulle applicazioni dei materiali plastici e per i problemi di difesa dalla corrosione S.c.r.l.; in data 21 dicembre 1999, prot. n. 1202, da F.I.A.C. S.r.l.; in data 1° febbraio 2000, prot. n. 1266 e 1267, da CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni ed Italtel S.p.a.; in data 8 febbraio 2000, prot. n. 1275, da Siemens Information and Communication Networks S.p.a.; in data 17 marzo 2000, prot. n. 1361 e 1362, da Emilceramica S.p.a. e CE.MAR S.p.a.; in data 27 aprile 2000, prot. n. 1432, 1433 e 1434, da Consorzio CEO - Centro di Eccellenza Optronica, CRATI S.c.r.l. - Consorzio per la ricerca e le applicazioni di tecnologie innovative ed EL.EN. S.p.a.; in data 20 giugno 2000, prot. 1525, da Isolcell Italia S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 22 marzo 2001, prot. n. 6076, con la quale la Telecom Italia Lab S.p.a ha comunicato al MURST il cambio della denominazione sociale di «CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a.» in «Telecom Italia Lab S.p.a.» o in via più breve «Tilab S.p.a.» con efficacia dal 1° marzo 2001;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico del 29 maggio 2001, di cui al punto 7*b* del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: CAMPEC S.C.R.L. - Portici (Napoli), (classificata piccola/media impresa ).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2202 Biopolymer.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67085/L.22.

Titolo del progetto: «Utilizzo dei biopolimeri per la realizzazione di un fegato artificiale da impiegare in casi di grave insufficienza epatica».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 1° novembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 23 dicembre 1999.

Costo ammesso: L. 1.100.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 840.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 260.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 Ea = 840.000.000 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 Ea = 260.000.000 Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 760.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE).

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento da parte dei soci di mezzi freschi per un importo non inferiore a lire 1.738 milioni. Tale sostegno dei soci potrà essere realizzato sotto forma di aumento di capitale o anche di finanziamento con l'impegno, in questo secondo caso, a non richiederne la restituzione prima della conclusione del progetto.

Ditta: F.I.A.C. S.R.L. PONTECCHIO MARCONI - (Bologna), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2327 Airmed.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67660/L.22.

Titolo del progetto: «Nuova tecnologia di aria compressa per la terapia pneumorespiratoria ed iperbarica».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 20 marzo 2000.

Costo ammesso: L. 3.349.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.337.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.012.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.337.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 2.012.000.000 Ea = 0 Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.506.399.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60 % N.E. - 70 % Ea - 65 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E. - 45% Ea - 40 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: TELECOM ITALIA LAB S.P.A. TORINO - (Torino), (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea/Europa.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68011/L.22.

Titolo del progetto: «End user resident open platform architecture».

Durata della ricerca: 19 mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° maggio 2000.

Costo ammesso: L. 2.633.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.580.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo : 1.053.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 1.580.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 1.053.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.711.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Italtel S.p.a. Milano Prat. Sanpaolo IMI n. 68012/L.22.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea/Europa.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68012/L.22.

Titolo del progetto: «End user resident open platform architecture».

Durata della ricerca: 19 mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° maggio 2000.

Costo ammesso: L. 1.765.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.059.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 706.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.059.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 706.000.000 Ea = 0 Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.147.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Telecom Italia Lab S.p.a. Torino Prat. Sanpaolo IMI n. 68011/L.22.

Ditta: SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS S.P.A. - Milano, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea/RTIPA.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67856/L.22.

Titolo del progetto: «Real time internet platform architectures».

Durata della ricerca: diciassette mesi con inizio dal 8 maggio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 8 maggio 2000.

Costo ammesso: L. 4.069.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.272.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.797.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 2.272.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.797.000.000 Ea = 0 Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.602.499.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale : 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% - Ea 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: EMILCERAMICA S.P.A. - Fiorano Modenese (Modena), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2355 Poltiles.

Pratica Mediocredito centrale n. 34134 del 22 marzo 2001.

Titolo del progetto: «Innovazione di prodotto e di processo per lo sviluppo di nuovi impasti per la produzione di piastrelle in grès porcellanato e levigato con migliorate caratteristiche superficiali».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 3 luglio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 3 luglio 2000.

Costo ammesso: L. 3.761.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.549.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.212.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 2.549.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 1.212.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.517.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, CE.MAR S.p.a. Schio (Vicenza) Prat. Mediocredito centrale n. 35869 del 27 marzo 2001.

Ditta: CE.MAR S.P.A. - Schio (Vicenza), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2355 Poltiles.

Pratica Mediocredito centrale n. 35869 del 27 marzo 2001.

Titolo del progetto: «Innovazione di prodotto e di processo per lo sviluppo di nuovi impasti per la produzione di piastrelle in grès porcellanato e levigato con migliorate caratteristiche superficiali».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 3 luglio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 3 luglio 2000.

Costo ammesso: L. 1.946.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale : 671.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.275.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 671.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.275.000.000 Ea = 0 Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 140.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Emilceramica S.p.a. - Fiorano Modenese (Modena). Prat. Mediocredito Centrale n. 34134 del 22 marzo 2001.

Ditta: CONSORZIO CEO - CENTRO DI ECCELLENZA OPTRONICA Firenze, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2359 Choclab II.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67861/22.

Titolo del progetto: «Strumentazione e procedure di prove per la caratterizzazione del fascio e delle ottiche di sistemi laser».

Durata della ricerca: trentaquattro mesi con inizio dal 1° agosto 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° agosto 2000.

Costo ammesso: L. 237.100.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 151.400.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 85.700.000.

Luogo di svolgimento :

attività di ricerca industriale N.E. = 151.400.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 85.700.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 156.400.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, El.En. S.p.a. - Calenzano (Firenze) Prat. Sanpaolo IMI n. 67862/22.

Ditta: EL.EN. S.P.A. - Calenzano (Firenze), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2359 Choclab II.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67862/22.

Titolo del progetto: «Strumentazione e procedure di prove per la caratterizzazione del fascio e delle ottiche di sistemi laser».

Durata della ricerca: trentaquattro mesi con inizio dal 1° agosto 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° agosto 2000.

Costo ammesso: L. 1.658.400.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.169.000.000

attività di sviluppo precompetitivo: 489.400.000

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 1.169.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 489.400.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.121.449.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Consorzio CEO Centro di eccellenza optronica Firenze. Prat. Sanpaolo IMI n. 67861/22.

Ditta: ISOLCELL ITALIA S.P.A. - Laives (Bolzano), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2412 Eurocare Aircare.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68004/22.

Titolo del progetto: «Nuovo sistema ecocompatibile per conservare beni culturali nei musei».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° settembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 18 settembre 2000.

Costo ammesso: 5.545.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 3.049.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.496.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 3.049.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 2.496.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.534.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

### Art. 2.

Non viene ammessa agli interventi del FAR la seguente domanda per le motivazioni di seguito indicate:

Ditta: CRATI S.C.R.L. - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE - Arcavata di Rende (Cosenza), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2359 Choclab II.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67863/L.22.

Titolo del progetto: «Strumentazione e procedure di prove per la caratterizzazione del fascio e delle ottiche di sistemi laser».

Motivazione:

le attività risultano vaghe, generiche, non coordinate con quelle degli altri partner (EL.EN. e CEO) e risultano, altresì, andare oltre gli scopi del progetto internazionale. Gli aspetti innovativi non sono chiaramente evidenziati e la ricaduta industriale della ricerca appare molto improbabile.

### Art. 3.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 16.198.746.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 4.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

*Il dirigente:* FONTI

**01A9119**

DECRETO 24 luglio 2001.

**Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alla legge n. 22/1987 (FAR).**

## IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LA SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 27 luglio 1999, prot. n. 903, da Francesco Franchi S.p.a.; in data 17 agosto 2000, prot. n. 1614, da MAP S.r.l.; in data 31 ottobre 2000, prot. n. 1710 da Neotron S.r.l.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico del 19 giugno 2001, di cui al punto 7*b* del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: FRANCESCO FRANCHI S.P.A. - Borgosesia (Vercelli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2233 Fratetia.

Pratica San Paolo IMI n. 67074/L.22.

Titolo del progetto: «Nuove tecnologie per la preparazione del prosciutto crudo in garanzia della maturazione, del sapore e della nutrizionalità naturale.

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° gennaio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 1.192.950.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 862.950.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 330.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 862.950.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 330.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 752.564.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: - 45% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: MAP S.R.L. - Ponte Motta di Cavezzo (Modena), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2469 Mica.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68111/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema intelligente di miscelazione per prodotti alimentari e farmaceutici».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 14 novembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 15 novembre 2000.

Costo ammesso: L. 2.990.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.696.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.294.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 1.696.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 1.294.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate :

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.919.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto il progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica che la richiedente, attualmente detenuta per circa il 68% dalla WAM, faccia sempre capo (direttamente o indirettamente e per più del 50%) alla suddetta WAM, la quale deve impegnarsi a non cederne il controllo per l'intera durata del progetto.

Ditta: NEOTRON S.R.L. - S. Maria di Mugnano (Torino), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2406 Sampbabyfoodogm.

Pratica Banca per il leasing italease n. 36 del 18 aprile 2001.

Titolo del progetto: «Metodi di campionamento e di analisi per la determinazione di frammenti di DNA transgenico in alimenti per l'infanzia».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 31 marzo 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 31 marzo 2001.

Costo ammesso: L. 3.602.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.881.700.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 720.300.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 2.881.700.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 720.300.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.521.425.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 5.192.989.000 e graveranno sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

*Il dirigente:* FONTI

**01A8867**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO, E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 1.025.661.584 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanita-

ria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli Istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della 11ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di L. 1.025.661.584;

Vista la nota n. 000439 del 20 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 1.025.661.584 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 726.001.910 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 299.659.674, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 1.025.661.584 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 726.001.910;

capitolo 4970 per L. 299.659.674.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350 — 29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'Istituto mutuante interessato.

Roma, 7 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8985**

---

DECRETO 7 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 935.335.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammo-

dernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999, e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte paschi Siena alla regione Toscana, da Banco ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della 13ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dalla CARIPLO per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di L. 935.335.440;

Vista la nota n. 000439 del 20 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 935.335.440 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 489.909.462 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 445.425.978 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 935.335.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 489.909.462;

capitolo 4970 per L. 445.425.978.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 7 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8984**

---

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 3ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2001, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di L. 96.613.509;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 96.613.509 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 38.012.263 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 58.601.246 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 38.012.263;

capitolo 4970 per L. 58.601.246.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8986**

---

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno ed erogazione della somma di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 446 del 24 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 7ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2001, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di L. 92.452.967;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 92.452.967 — valuta 30 giugno 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 26.443.886 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 66.009.081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 26.443.886;

capitolo 4970 per L. 66.009.081.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8987**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 luglio 2001.

**Integrazione alle ordinanze commissariali n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 giugno 2000. Approvvigionamento idropotabile del comune di La Maddalena - Misure urgenti per la razionalizzazione del sistema di adduzione e distribuzione della risorsa idrica.** (Ordinanza n. 250).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, è stato anche incaricato di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa;

Vista l'ordinanza commissariale n. 157 del 6 agosto 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del commissario, avv. Gianfranco Duranti, è stato nominato sub-commissario delegato per le funzioni attuative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno predetta ed alle conseguenti ordinanze commissariali;

Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di «Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena»;

Atteso che tale programma è stato successivamente integrato e modificato con ordinanze commissariali n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000 allo scopo di superare le difficoltà operative riscontrate;

Atteso che con la sopra citata ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000 la prefettura di Sassari è stata incaricata di assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza stessa da parte del comune di La Maddalena e da parte dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) e di darne comunicazione al commissario governativo;

Visti i rapporti di monitoraggio comunicati dalla prefettura di Sassari a far data dall'ordinanza predetta;

Atteso che, in data 6 luglio 2001, su convocazione del commissario governativo si è tenuta, presso la sede del comune di La Maddalena, una riunione finalizzata alla verifica congiunta dello stato di attuazione delle ordinanze sopra citate con la partecipazione, oltre che del rappresentante del commissario governativo, del sig. prefetto di Sassari, accompagnato dal funzionario incaricato di svolgere l'attività di monitoraggio, del sig. sindaco del comune di La Maddalena, del sig. assessore dei lavori pubblici del comune stesso, del sig. segretario e di un dirigente e staff tecnico del comune medesimo, del sig. presidente dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.), del sig. direttore generale e di un dirigente e staff tecnico dell'Ente stesso, e dal rappresentante del servizio protezione civile dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

Atteso che, nel corso di tale riunione, al fine di dare conclusiva attuazione al più rilevante e prioritario adempimento previsto dalle ordinanze sopra citate, è stata concordemente convenuta la necessità, allo stato attuale delle attività già svolte ed alla luce delle persistenti ed insuperabili difficoltà riscontrate nel dare attuazione alle ordinanze stesse nella configurazione dell'intervento per ultimo come delineato nell'ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000, di disporre l'immediato trasferimento in gestione, dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F. e nello stato in cui attualmente si trovano, senza alcun ulteriore preventivo intervento da parte del comune di La Maddalena, delle due condotte di approvvigionamento dell'isola con provenienza da Palau e da Cannigione sino ai serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, nonché dei due serbatoi stessi e di disporre che tutti gli ulteriori interventi di ottimizzazione di tale rete di adduzione siano effettuati direttamente dall'E.S.A.F. quale gestore della rete stessa;

Atteso che l'E.S.A.F. si è impegnato a fornire, a seguito della presa in consegna della gestione delle condotte e dei serbatoi predetti, una portata costante e continua non inferiore a 110 lit./sec.;

Atteso che, sulla base degli esiti della riunione predetta, si rende necessario impartire le conseguenti disposizioni commissariali ad integrazione di quelle precedentemente adottate;

Atteso inoltre che, con riferimento alle altre problematiche di distribuzione interna all'isola di La Maddalena della risorsa idrica addotta con le predette infrastrutture, gli interventi relativi, indicati nelle ordinanze pregresse, sono in corso ma che le difficoltà operative riscontrate ed illustrate nel corso della riunione medesima suggeriscono l'adozione di misure più incisive la cui attuazione richiede strumenti gestionali diversi da quelli attualmente disponibili;

Atteso che nel corso della riunione, sul tema, è stata unanimamente convenuta l'urgenza di un approfondimento i cui esiti dovranno essere esaminati nel corso di un prossimo incontro da fissare entro breve termine;

Fermo restando quanto disposto con le ordinanze n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000, in quanto compatibile con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. Il comune di La Maddalena e l'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature, adotteranno, con immediatezza, tutti gli atti e provvedimenti di rispettiva competenza e tutti gli atti convenzionali necessari affinché, entro e non oltre sette giorni dalla data della presente ordinanza, la gestione delle strutture di approvvigionamento idrico dell'isola di La Maddalena, come sotto specificate, sia assunta dall'E.S.A.F. stesso, sotto la piena e totale responsabilità di quest'ultimo:

*a)* condotta del Ø 400 in ghisa tratto viale Mirabello - serbatoio Mongiardino;

*b)* serbatoio di Mongiardino, compreso l'impianto di sollevamento per Sasso Rosso;

*c)* condotta in acciaio Ø 300 dal partitore di porto Palma Caprera - acquedotto Puzzoni;

*d)* condotta premente Ø 300 in ghisa tratto Mongiardino - Sasso Rosso;

*e)* serbatoio di Sasso Rosso di 4.500 mc. Con competenze ESAF sino all'uscita dell'acqua, registrata al contattore, cioè a «bocca di serbatoio».

2. L'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature, assunta la gestione delle infrastrutture predette, realizzerà, con immediatezza, il by-pass del serbatoio dell'acquedotto con la condotta per Mongiardino, sostituirà le elettropompe del sollevamento in linea in località Moneta - Carone e, comunque, realizzerà tutti gli interventi necessari od opportuni per la massima ottimizzazione dell'adduzione di risorsa idrica nel territorio del comune di La Maddalena.

3. L'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature, garantirà una portata costante e continua, nelle condotte predette, non inferiore a 110 lit./sec.

4. L'E.S.A.F., Ente sardo acquedotti e fognature, gestirà anche le seguenti utenze in foranea presenti nell'isola di Caprera: CVC, stagnali, Club Mediterranée ed eventuali altre utenze preesistenti.

5. Il comune di La Maddalena fornirà tutta l'assistenza tecnica e la collaborazione necessaria all'E.S.A.F. per la realizzazione degli interventi predetti.

Art. 2.

1. Resta fermo il costante monitoraggio, da parte della prefettura di Sassari, dell'attuazione delle ordinanze commissariali e l'alta sorveglianza della prefettura stessa affinché siano osservate, nei termini previsti, le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 7 luglio 2001

*Il commissario governativo:* FLORIS

**01A8894**

---

ORDINANZA 10 luglio 2001.

**Approvazione del progetto esecutivo - Terza parte dei lavori: mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari.** (Ordinanza n. 251).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo il primo stralcio operativo del programma commissariale per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'assessorato regionale di lavori pubblici, in prosieguo denominato «assessorato» è stato individuato, sin dalla data di predisposizione del programma di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«assessorato» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopracitato ha confermato «l'assessorato» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 è finanziato con fondi messi a disposizione del commissario governativo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, art. 6, comma 2, lettera *a)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - emergenza idrica -»;

Atteso che l'importo per la realizzazione dell'intervento risulta disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia -;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: assessore dei lavori pubblici per «Mappatura, ricerca perdite area vasta di Cagliari»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore pro-tempore dell'«assessorato»;

Atteso che l'articolazione progettuale è stata a suo tempo prevista in due fasi distinte: la prima con pro-

getto da appaltare immediatamente (ricerca), la seconda da progettare a seguito dell'esame delle risultanze della prima;

Atteso che con ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996, l'«assessorato» è stato incaricato dell'attuazione delle opere e, contestualmente, è stato approvato il progetto dei lavori della prima parte dell'importo complessivo di 5 miliardi di lire;

Atteso che il commissario governativo ha autorizzato con nota n. 415/E.I. del 5 giugno 1998, sulla base degli esiti della ricerca di cui alla seconda parte dell'intervento, concernente la realizzazione delle opere strutturali sulle reti per il loro ripristino ed il monitoraggio permanente, per i comuni per i quali la ricerca stessa è stata completata;

Atteso che con ordinanza n. 129 del 31 dicembre 98, è stato approvato il progetto definitivo per la seconda parte dell'intervento che ha comportato una spesa complessiva di L. 9.000.000.000;

Vista l'ordinanza n. 170 del 10 novembre 1999 con la quale il commissario governativo ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - seconda parte - interventi strutturali e di monitoraggio»;

Atteso che con la suddetta ordinanza all'art. 1 punto 2 è stato stabilito che le economie realizzate con i ribassi d'asta pari a L. 1.230.000.000 sarebbero rimaste a disposizione dell'assessorato per la realizzazione della terza fase dell'intervento in parola;

Atteso che con nota n. 648/E.I. del 26 luglio 1999, il commissario governativo, ha autorizzato l'«assessorato» ad utilizzare i ribassi d'asta per l'estensione della progettazione ad un altro comune dell'area vasta di Cagliari;

Atteso che il comune ritenuto più idoneo per l'estensione dell'intervento è risultato il comune di Sinnai;

Atteso che con ordinanza n. 193 del 29 marzo 2000, il commissario governativo ha autorizzato l'«Assessorato» a procedere, in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di «mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari terza parte»;

Vista l'ordinanza n. 216 del 31 luglio 2000 con la quale il commissario governativo ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in parola;

Atteso che l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Sub-Service S.r.l., avente sede legale in Mogoro, regione Morimenta, podere 29, per un importo netto a corpo di L. 983.284.870, con un ribasso d'asta del 17,17% sull'importo a base d'asta di L. 1.187.112.000;

Vista la nota prot. n. 9788 del 30 maggio 2001 con la quale l'«assessorato» ha trasmesso il contratto stipulato con l'impresa Sub-Service S.r.l. di Mogoro, aggiudicataria dei lavori in argomento;

Atteso che l'Assessorato dei lavori pubblici ha proceduto all'espletamento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 3 della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, da esperirsi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 12515 del 6 luglio 2001 con la quale l'assessorato ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari terza parte», redatto dall'impresa Sub-Service S.r.l.;

Atteso che su tali elaborati si è espresso favorevolmente l'ufficio tecnico istruttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con il parere n. 24/SAP del 4 luglio 2001;

Atteso che è stata acquisita la delibera di approvazione del progetto da parte del comune di Sinnai e la conseguente autorizzazione all'esecuzione dei lavori nell'ambito del territorio comunale;

Atteso che i quadri economici dell'intervento, in conseguenza della rimodulazione derivante dall'elaborazione del progetto esecutivo, risultano modificati, rispetto a quelli approvati con la precedente ordinanza n. 216/2000 in considerazione del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori;

Atteso che l'importo indicato all'art. 2, comma 3, della precedente ordinanza n. 216/2000, pari a L. 1.212.112.000 comprendeva i soli lavori a base d'asta della terza parte con esclusione della quota di I.V.A., delle quote di diritti per allacci Enel e Telecom, delle spese generali ed imprevisti;

Atteso pertanto che il quadro economico, specifico della sola terza parte risulta il seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) Lavori (importo netto dopo l'aggiudicazione) ....... | | | L. | 1.008.284.870 |
| B) Somme a disposizione: | | | | |
| 1) Diritti allacci Enel e Telecom .................. | L. | 7.000.000 | | |
| 2) Imprevisti ................................ | L. | 224.209.843 | | |
| 3) Spese generali ............................ | L. | 102.984.000 | | |
| 4) I.V.A. 10% di A + B1 (L. 1.008.284.870 + L. 7.000.000) | L. | 101.528.487 | | |
| SOMMANO . . . | | | L. | 435.722.320 |
| TOTALE . . . | | | L. | 1.444.007.200 |

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari terza parte - Interventi strutturali e di monitoraggio»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 1 2 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

*Approvazione del progetto*

1. Sulla base del parere dell'ufficio tecnico istruttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari - terza parte - interventi strutturali e di monitoraggio - comune di Sinnai» per l'importo di L. 1.444.007.200 riportato nel seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1) Lavori seconda parte (già aggiudicati e non in gara): Importo contrattuale ................ | | | L. 5.985.474.400 |
| A2) Lavori terza parte: | | | |
| A2.1) Lavori a corpo ........................ | | L. 941.869.053 | |
| A2.2) Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione ........................ | | L. 41.415.817 | |
| A3) Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) ................. | | L. 25.000.000 | |
| Importo complessivo lavori al netto .............. | | | L. 1.008.284.870 |
| SOMMANO LAVORI . . . | | | L. 6.993.759.270 |
| B1) Somme a disposizione dell'amm.ne | | | |
| B1.1) Diritti allacci.Enel e Telecom: | | | |
| Intervento seconda parte .................. | L. 30.000.000 | | |
| Intervento terza parte ..................... | L. 7.000.000 | | |
| SOMMANO . . . | | L. 37.000.000 | |
| B1.2) Diritti attraversamenti stradali .......... | | L. 10.000.000 | |
| B1.3) Indennità espropriative (seconda parte) ....... | | L. 22.013.269 | |
| B1.4) Spese generali ........................ | L. 510.957.691 | | |
| Intervento seconda parte .................... | | | |
| Intervento terza parte ...................... | L. 102.984.000 | | |
| SOMMANO . . . | | | L. 613.941.691 |
| B1.5) IVA | | | |
| Intervento seconda parte (10% di L. 6.025.474.400) | L. 602.547.440 | | |
| Intervento terza parte (10% di L. 1.015.284.870) . . | L. 101.528.487 | | |
| SOMMANO . . . | | L. 704.075.927 | |
| B1.6) Imprevisti (seconda parte) .............. | | L. 395.000.000 | |
| B1.7) Imprevisti (terza parte) ................ | | L. 224.209.843 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . . | | | L. 2.006.240.730 |
| TOTALE COMPLESSIVO . . . | | | L. 9.000.000.000 |

Art. 2.

*Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento*

1. L'«assessorato» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, art. 5, comma 1, secondo periodo ed ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 49 del 2 agosto 1996 di attuare l'intervento di «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari terza parte - interventi strutturali e di monitoraggio - comune di Sinnai» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza;

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, ed ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 49 del 2 agosto 1996, l'assessore pro tempore dell'«assessorato» è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1703/2.

3. L'articolazione dell'importo globale pari a L. 1.444.007.200, nelle voci per lavori a base d'asta, lavori a corpo, compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione, compenso a corpo per oneri della sicurezza, è definita nel seguente modo:

Lavori terza parte

| | | |
|---|---|---|
| A) Lavori (importo netto dopo l'aggiudicazione) ....... | | L. 1.008.284.870 |
| B) Somme a disposizione: | | |
| 1) diritti allacci Enel e Telecom .................... | L. 7.000.000 | |
| 2) imprevisti .................................... | L. 224.209.843 | |
| 3) spese generali ................................ | L. 102.984.000 | |
| 4) I.V.A. 10% di A + B1 (L. 1.008.284.870 + L. 7.000.000) | L. 101.528.487 | |
| SOMMANO . . . | | L. 435.722.320 |
| TOTALE . . . | | L. 1.444.007.200 |

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - emergenza idrica», la somma di L. 1.444.007.200.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere risultanti dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 e all'art. 5, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'importo di L. 1.444.007.200 verrà messo a disposizione dell'«assessorato, al netto della somma del primo versamento di L. 151.514.000 sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

L. 361.001.800 con atto di determinazione sub-commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 433.202.160 per spese sostenute nella misura di L. 288.401.440;

L. 433.202.160 per spese sostenute nella misura di L. 722.003.600;

L. 216.601.080 per spese sostenute nella misura di L. 1.155.205.760.

7. L'assessorato con atti a firma dell'assessore pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1703/2 presenterà, sotto la propria responsabilità, direttamente alla ragioneria regionale, incaricato della tenuta della contabilità speciale, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone, contemporaneamente, comunicazione all' ufficio del commissario.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano delle disposizioni contenute nel dispositivo dell'ordinanza n. 129 del 31 dicembre 1998, articoli 2, 3, 4, 5, 6 e si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile, in quanto applicabili.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 luglio 2001

*Il sub-commissario governativo:* DURANTI

**01A8893**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 luglio 2001.

**Determinazione del parametro $\overline{PG}$ per l'anno 2000 e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.** (Deliberazione n. 174/01).

### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2001;

Premesso che:

l'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), definisce le componenti dell'opzione tariffaria TV 1;

l'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 204/99 prevede che gli esercenti autocertifichino per ciascuna tipologia di utenza la compatibilità di ogni opzione tariffaria base con il vincolo V2, come definito dal medesimo articolo;

l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari relativi all'anno precedente;

l'art. 9, comma 9.2, lettera *a)*, della deliberazione n. 204/99, stabilisce che i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza, concorrono alla definizione dei ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia di utenza;

l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, definisce le modalità d rimborso dei ricavi eccedentari;

l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica;

l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00) ha fissato il prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso stimato dall'autorità $\overline{PG}$ di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99, pari a 49,6 lire/kWh;

l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 112/00, ha abrogato il secondo periodo dell'art. 18, comma 18.5, della deliberazione n. 204/99, che prevedeva che il gettito derivante dall'applicazione della parte B della tariffa fosse incluso nel calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della medesima deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gen-

naio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2001, la parte B della tariffa elettrica;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 332 del 3 dicembre 1983;

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione n. 205/99;

la deliberazione n. 112/00;

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000;

la deliberazione n. 230/00;

la comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 gennaio 2000, recante modalità applicative delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, n. 205/99 e n. 206/99;

Visto il documento per la consultazione 20 febbraio 2001 «Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica» (Prot. AU/00/037);

Considerato che:

la componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato effettivamente registrato nell'anno ($\overline{PG}$), richiamato nel seguito anche come parametro $\overline{PG}$, mentre la componente unitaria della tariffa TV2 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato stimato dall'Autorità ($\overline{PG}$) e pubblicato prima dell'inizio di ciascun bimestre;

conseguentemente, per garantire il rispetto del vincolo V2, l'esercente deve prevedere nelle opzioni tariffarie base una componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica parametrata alla componente unitaria della tariffa TV2 a copertura di tali costi e non alla componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1;

i ricavi a copertura dei costi di acquisto ottenuti applicando la tariffa TV2 possono risultare sia superiori, sia inferiori a quelli ammessi dal vincolo V1, come conseguenza delle variazione dei profili effettivi di consumo rispetto a quelli previsti;

tali variazioni non sono controllate dall'esercente e possono produrre potenziali squilibri economico-finanziari in capo all'esercente;

le modalità di rimborso dei ricavi eccedentari definite dall'art. 9, comma 9.5, lettera *a)*, della deliberazione n. 204/99, nel caso di cessione dei rami di azienda risultano non definite;

per l'anno 2000 è rimasta in vigore la parte B della tariffa elettrica e che, essendo la medesima parte B della tariffa elettrica esclusa dai ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo V1 di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99, ciò ha comportato una riduzione dell'ammontare complessivo dei ricavi tariffari rispetto ai quali viene effettuata detta verifica;

di conseguenza, la riduzione della base su cui sono calcolati i ricavi eccedentari rende più probabile il superamento dei ricavi ammessi rispetto al caso in cui tutti i ricavi a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica vengano considerati ai fini alla verifica del vincolo V1;

Ritenuta la necessità di:

fissare, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro $\overline{PG}$ ad un livello che ne garantisca la piena compatibilità con il vincolo V2 fissato ex ante dall'Autorità;

integrare le disposizioni in materia di accredito dei ricavi eccedentari con norme da applicarsi nei casi di cessione di rami d'azienda;

prevedere l'obbligo in capo a ciascun esercente di comunicare all'Autorità l'avvenuto accredito o rimborso dei ricavi eccedentari;

aumentare, relativamente all'anno 2000, dal 5% all'8% la soglia di applicazione delle differenti modalità di accredito e rimborso dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 204/99;

differire i termini per la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99;

Delibera:

Art. 1.

*Definizioni*

1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni, integrate come segue:

*a)* deliberazione n. 204/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni;

*b)* deliberazione n. 123/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000.

Art. 2.

*Determinazione del parametro $\overline{PG}$ di cui all'art. 6 comma 6.3, della deliberazione n. 204/99*

2.1. Il parametro $\overline{PG}$ di cui all'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, per l'anno 2000 è fissato pari a 49,6 lire/kWh.

Art. 3.

*Vincolo V1*

3.1. All'art. 9 della deliberazione n. 204/99, dopo il comma 9.5, sono inseriti i seguenti commi:

«9.6. Ciascun esercente comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui (al precedente comma 9.5, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato.

9.7. Nei casi di trasferimento di un ramo di azienda dell'esercente, ai fini degli eventuali accrediti dovuti ai sensi all'art. 9, comma 9.5, lettera *a)*, della deliberazione n. 204/99, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda, entro il termine di cui al precedente comma 9.1, comunica all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda l'ammontare complessivo da accreditare ai clienti trasferiti di ciascuna tipologia d'utenza, nonché ogni informazione necessaria ai fini dei medesimi accrediti.

9.8. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma 9.7 da accreditare ai clienti trasferiti è calcolato per ciascuna tipologia di utenza in proporzione al rapporto tra gli addebiti tariffari relativi ai clienti trasferiti e gli addebiti tariffari relativi all'insieme dei clienti della tipologia di utenza, entrambi riferiti all'anno al quale gli accrediti si riferiscono.

9.9. L'esercente che acquisisce il ramo d'azienda effettua gli accrediti secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 9.7 e, entro il termine di cui al precedente comma 9.6, comunica all'esercente cedente e all'Autorità l'ammontare complessivamente accreditato, per ciascuna tipologia d'utenza, ai clienti acquisiti in seguito al trasferimento del ramo d'azienda.

9.10. Salvo diverso accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 9.9, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda versa all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda un importo pari all'ammontare complessivamente accreditato di cui al medesimo comma 9.9».

3.2. All'art. 9 della deliberazione n. 204/99 la lettera *c)*, del comma 9.3 è soppressa.

3.3. Ai fini dell'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, l'esercente trasmette all'Autorità i moduli compilati, secondo le indicazioni riportate nelle note, di cui alle schede da n. 1 a n. 4 allegate.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie e finali*

4.1. Per l'accredito ed il rimborso dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, la soglia di applicazione delle modalità di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 204/99, è aumentata dal 5% all'8%.

4.2. Per l'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, il termine di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99 è differito al 14 settembre 2001.

4.3. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 25 luglio 2001

*Il presidente:* RANCI

## SCHEDA 1

**Modulo Ricavi Effettivi** (Modulo RE)

| **Tipologia di utenze** | | lire |
|---|---|---|
| RE.1 | Ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente, compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono anche:<br>- le componenti versate dalle imprese alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione n. 123/00;<br>- la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83. | X |
| RE.2 | Storni di ricavo per applicazione della componente compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 204/99 | Y |
| RE.3 | Ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR | Z |
| RE.4 | Storni di ricavo per applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99 | W |
| RE.5 | Ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva | U |
| RE.6 | Ricavo effettivo ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 204/99 | X-Z+W+U |

**Note:**

1. Ai fini dell'autocertificazione dei ricavi effettivi relativi all'anno 2000, il presente modulo RE è sostituito dal modulo RE2000 di cui alla successiva scheda 4.

2. Nel rigo RE.1 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie previste dalle proprie opzioni, al netto delle componenti GR. Sono riportati in questo rigo anche i ricavi relativi a eventuali prelievi di potenza in eccesso rispetto a quella contrattuale. I ricavi sono riportati al lordo delle componenti versate dalle imprese alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione n. 123/00, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000, e al lordo della quota di prezzo di 0,25 lire di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 332 del 3 dicembre 1983 richiamato nel seguito come provvedimento CIP n. 24/83).

3. Nel rigo RE.2 l'esercente indica, a titolo informativo, gli storni di ricavo relativi all'applicazione delle componenti compensative previste dall'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Per ragioni di trasparenza contabile, in luogo del ricavo netto è richiesta la separata indicazione del ricavo così come sarebbe stato ottenuto dall'esercente in assenza delle agevolazioni previste per i regimi speciali e dello storno di ricavo che consegue all'applicazione delle componenti compensative.

4. Nel rigo RE.3 l'esercente indica i ricavi (eventualmente negativi) derivanti dall'applicazione delle componenti GR.

5. Nel rigo RE.4 l'esercente riporta gli eventuali storni di ricavo derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99. Si tratta degli importi che l'esercente ha accreditato al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, al termine di ciascun periodo di fatturazione. Tali importi sono calcolati come differenza tra quanto l'esercente avrebbe addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

6. Nel rigo RE.5 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'addebito dei corrispettivi relativi a prelievi di energia reattiva.

7. Nel rigo RE.6 l'esercente riporta il ricavo effettivo rilevante ai fini della verifica del vincolo V1.

## SCHEDA 2

**Modulo Ricavi Ammessi** (Modulo RA)

| A.Tipologia | B.Numero clienti | C.Energia elettrica venduta (kWh) | D.Ricavo ammesso (lire) |
|---|---|---|---|
| 1. Bassa tensione per usi di illuminazione pubblica | | | |
| 2. Bassa tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | |
| 3. Bassa tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | |
| 4. Media tensione per usi di illuminazione pubblica | | | |
| 5. Media tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | |
| 6. Media tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | |
| 7. Alta tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | |
| 8. Alta tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | |

**Note:**

1. Nella colonna B, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta il numero dei clienti. Tale numero è calcolato come media aritmetica del numero dei clienti attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese pari dell'anno (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre).

2. Nella colonna C, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta le quantità vendute, ossia di competenza dell'esercizio, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza.

3. Nella colonna D, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta il ricavo ammesso, come definito nell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99.

## SCHEDA 3

**Modulo Ricavi Eccedentari** (Modulo EC)

| A<br>Tipologia | B<br>Ricavi effettivi | C<br>Ricavi ammessi | D<br>Ricavi eccedentari<br>(B-C) | E<br>Scostamento %<br>(D/C x 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bassa tensione per usi di illuminazione pubblica | | | | |
| 2. Bassa tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | | |
| 3. Bassa tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | | |
| 4. Media tensione per usi di illuminazione pubblica | | | | |
| 5. Media tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | | |
| 6. Media tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | | |
| 7. Alta tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi | | | | |
| 8. Alta tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi | | | | |

**Note:**

1. Nella colonna B, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta i ricavi effettivi secondo quanto indicato nel relativo modulo RE (RE 2000 per l'anno 2000)

2. Nella colonna C, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta i ricavi ammessi come riportati nella colonna D del modulo RA.

3. Nella colonna D, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta il ricavo eccedentario calcolato come differenza tra ricavi effettivi e ricavi ammessi (B-C).

4. Nella colonna E, per ciascuna tipologia d'utenza, l'esercente riporta lo scostamento percentuale dei ricavi eccedentari calcolato come rapporto tra i ricavi eccedentari moltiplicati per cento ed i ricavi ammessi.

## SCHEDA 4

**Modulo Ricavi Effettivi 2000** (Modulo RE 2000)

| **Tipologia di utenze** | | lire |
|---|---|---|
| RE.1 | Ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99 (primo semestre 2000) ed all'articolo 3, della deliberazionezione n. 112/00 (secondo semestre 2000), compresi quelli relativi ad addebiti per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato | V |
| RE.2 | Ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente (secondo semestre 2000), al netto delle componenti GR, compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono anche la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83. | X |
| RE.3 | Storni di ricavo per applicazione della componente compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 204/99 | Y |
| RE.4 | Storno delle componenti GR implicite contenute nelle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99 (primo semestre 2000) ed all'articolo 3, della deliberazione n. 112/00 (secondo semestre 2000). | K |
| RE.5 | Ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR nel secondo semestre | Z |
| RE.6 | Storni di ricavo per applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99 | W |
| RE.7 | Ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva | U |
| RE.8 | Ricavo effettivo ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 204/99 | V+X-K -Z+W+U |

**Note:**

1. Modulo da utilizzare per l'autocertificazione dei ricavi effettivi relativi all'anno 2000.

2. Nel rigo RE.1 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2 della deliberazione n. 204/99 relative al primo semestre 2000 e, qualora dopo l'1 luglio 2000 non fossero in vigore opzioni tariffarie base, i ricavi derivanti dall'applicazione del regime tariffario integrativo previsto dall'articolo 3, della deliberazione n. 112/00. Sono riportati in questo rigo anche i ricavi relativi a eventuali prelievi di potenza in eccesso rispetto a quella contrattuale addebitati riferiti agli stessi periodi. I ricavi sono riportati al lordo della quota di prezzo di 0,25 lire/kWh di cui al provvedimento Cip n. 24/83.

3. Nel rigo RE.2 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente per il secondo semestre 2000 (se proposte ed approvate dall'Autorità), compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83.

4. Nel rigo RE.3 l'esercente indica, a titolo informativo, gli storni di ricavo relativi all'applicazione delle componenti compensative previste dall'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Per ragioni di trasparenza contabile, in luogo del ricavo netto è richiesta la separata indicazione del ricavo così come sarebbe stato ottenuto dall'esercente in assenza delle agevolazioni previste per i regimi speciali e dello storno di ricavo che consegue all'applicazione delle componenti compensative.

5. Nel rigo RE.4 l'esercente indica l'importo delle componenti GR implicite (eventualmente negative) incorporate nelle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2 della deliberazione n. 204/99 relative al primo semestre 2000 e, qualora dopo l'1 luglio 2000 non fossero in vigore opzioni tariffarie base, nelle tariffe previste dall'articolo 3, della deliberazione n. 112/00. Ai fini del calcolo delle componenti GR implicite l'esercente considera i clienti attivi nei singoli bimestri e stima la quantità di competenza del primo semestre (o di tutto l'anno 2000 qualora l'esercente non avesse opzioni tariffarie base in vigore dopo l'1 luglio 2000) per ciascuna classe tariffaria. In alternativa l'esercente può ricostruire, cliente per cliente e per ciascun periodo rilevante per la fatturazione, gli addebiti delle componenti GR nel rispetto di quanto previsto nella comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000 in materia di controllo di compatibilità con il vincolo V1.

6. Nel rigo RE.5 l'esercente indica i ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR (eventualmente negative) qualora nel secondo semestre 2000 siano in vigore le opzioni tariffarie proposte dall'esercente.

7. Nel rigo RE.6 l'esercente riporta gli eventuali storni di ricavo derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99. Si tratta degli importi che l'esercente ha accreditato al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, al termine di ciascun periodo di fatturazione. Tali importi sono calcolati come differenza tra quanto l'esercente avrebbe addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

8. Nel rigo RE.7 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'addebito dei corrispettivi relativi a prelievi di energia reattiva.

9. Nel rigo RE.8 l'esercente riporta il ricavo effettivo rilevante ai fini della verifica del vincolo V1.

**01A8998**

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

**Definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99.** (Deliberazione n. 178/01).

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2001,

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato:

la deliberazione 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuità del servizio;

la deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000, (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99;

la delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99;

Vista la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste:

la deliberazione n. 128/99;

la deliberazione n. 202/99;

la deliberazione n. 143/00;

la delibera n. 144/00;

Visto il documento «Proposta di delibera per la definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99» (PROT.AU/01/246);

Considerato che:

l'art. 15 della deliberazione n. 128/99 prevede che gli esercenti aventi un numero di utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT) superiore a 100.000 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità gli indicatori di continuità del servizio di cui al medesimo articolo, avendo gli stessi esercenti l'obbligo di registrare le interruzioni dal 1° gennaio 2000 secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione;

l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 202/99 prevede che, ai fini sua applicazione, l'indicatore di riferimento è la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99;

l'art. 5 della deliberazione n. 202/99 prevede che, qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, l'Autorità accerti che tali dati non sono stati registrati secondo le modalità previste da tale deliberazione, la medesima Autorità prevede a definire, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato;

ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 202/99, della validità dei dati di continuità del servizio forniti all'Autorità dagli esercenti di cui alla delibera n. 144/00 e relativi all'anno 2000, l'ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità ha effettuato controlli a campione sulle modalità di registrazione delle interruzioni presso alcuni centri di telecontrollo degli stessi esercenti;

durante i controlli tecnici di cui al precedente alinea è stata posta particolare attenzione alla verifica della corretta attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne delle interruzioni, di cui all'art. 7 della deliberazione n. 128/99, nonché della corretta imputazione delle interruzioni originate sulle rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione in alta tensione, di cui all'art. 6 della medesima deliberazione;

allo scopo di valutare gli esiti dei controlli tecnici sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, sono stati sviluppati alcuni indici atti a valutare:

*a)* l'accuratezza delle registrazioni;

*b)* la precisione delle registrazioni, per quanto concerne la durata delle interruzioni e il numero di utenti coinvolti;

*c)* la corretta attribuzione delle cause e delle origini delle interruzioni;

Considerato che due dei suddetti indici, con particolare riferimento all'indice di accuratezza e di precisione, sono stati utilizzati dall'Autorità nella delibera n. 144/00 per valutare la validità dei dati forniti all'Autorità degli esercenti con più di 100.000 utenti BT, ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99;

Ritenuto che sia opportuno, tenuto conto anche della necessità di definire un valore presunto dell'indicatore

di riferimento, includere nei criteri di valutazione dei controlli tecnici anche la verifica della corretta attribuzione delle cause e delle origini delle interruzioni;

Ritenuto pertanto che, al fine di verificare la validità dei dati forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99 e per gli effetti previsti dall'art. 5 della deliberazione n. 202/99, sia opportuno utilizzare tre indici:

*a)* indice di accuratezza, che esprime la completezza e la bontà delle registrazioni effettuate relative alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione, e che assume valori compresi tra 0 (minima accuratezza) e 100% (massima accuratezza);

*b)* indice di precisione, che esprime l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione, e che assume valore 0 quando la precisione è massima, valori positivi quando il dato fornito dall'esercente è approssimato per difetto e valori negativi quando il dato fornito dall'esercente è approssimato per eccesso;

*c)* indice di correttezza, che esprime la corretta attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne, come definite dall'art. 7 della deliberazione n. 128/99, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alta tensione, come definite dall'art. 6 della medesima deliberazione, e che assume valori compresi tra 0 (attribuzione totalmente non corretta delle suddette cause e origini delle interruzioni) e 100% (massima correttezza nell'attribuzione delle suddette cause e origini delle interruzioni);

Ritenuto che qualora in esito a un controllo tecnico non siano stati accertati livelli adeguati di accuratezza, di precisione e di correttezza, sia necessario considerare non validi i dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti territoriali le cui linee di media tensione sono esercite, in prevalenza, dal centro di telecontrollo presso cui è stato effettuato il controllo tecnico;

Ritenuto che sia opportuno stabilire un criterio analitico per determinare, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99;

Delibera:

### Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, di seguito richiamata come deliberazione n. 202/99.

### Art. 2.

*Indici per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici*

2.1. Per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99 sono definiti i seguenti indici:

*a)* indice di accuratezza, calcolato come indicato nella scheda n. 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

*b)* indice di precisione, calcolato come indicato nella scheda n. 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

*c)* indice di correttezza, calcolato come indicato nella scheda n. 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2.2. Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni controllo tecnico eseguito presso un centro di telecontrollo. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite lineee di media tensione che servono utenti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte degli utenti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui è stato effettuato il controllo tecnico.

### Art. 3.

*Criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici*

I dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º settembre 1999 n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999, di seguito richiamata come deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti territoriali interessati al controllo, secondo quanto indicato dal precedente art. 2, comma 2.2, sono da considerarsi validi se sono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* indice di accuratezza maggiore di 90%;

*b)* indice di precisione compreso tra − 3% e + 3%;

*c)* indice di correttezza tale che: $[(1 - IC) \times (D_2 / D_1)] \leq 3\%$;

dove:

$IC$ è l'indice di correttezza;

$D_1$ è il valore dell'indicatore di riferimento, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'esercente per ogni ambito territoriale interessato al controllo;

$D_2$ è il valore di durata complessiva di interruzione per utente BT, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'esercente per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99.

Art. 4.

*Determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento sulla base delle risultanze dei controlli tecnici effettuati.*

Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99 è determinato come:

$$D_{pres} = \frac{D_1 + D_2 \times (1 - IC)}{(1 - IP)}$$

dove:

$D_{pres}$ è il valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99, espresso in minuti per utente BT;

*IP* è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);

*IC* è l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);

$D_1$ e $D_2$ hanno il significato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed entra in vigore dal 1° agosto 2001.

Milano, 1° agosto 2001

*Il presidente:* RANCI

---

SCHEDA 1

INDICE DI ACCURATEZZA

L'indice di accuratezza stima la completezza e l'esattezza delle registrazioni relative alle interruzioni senza preavviso originate sulla rete MT.

L'indice di accuratezza può assumere valori compresi tra 0 (minima accuratezza) e 100% (massima accuratezza).

L'indice di accuratezza *IA* è calcolato secondo la formula:

$$IA = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{10} Pi \times Ni}{Ncamp}\right) \times 100\,[\%]$$

dove:

*i* è un indice che varia da 1 a 10 ed esprime i diversi tipi di incompletezza o inesattezza delle registrazioni indicati nella tabella A;

$P_i$ è il peso assegnato a ogni tipo di incompletezza o inesattezza, secondo quanto indicato nella tabella A;

$N_i$ è il numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT riscontrato durante il controllo tecnico con incompletezza o inesattezza di tipo *i;*

$N_{camp}$ è il numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT controllato a campione durante il controllo tecnico.

Quando nella registrazione di una stessa interruzione si riscontra più di un tipo di incompletezza o inesattezza, la registrazione viene classificata in base al tipo di incompletezza o inesattezza più grave (cioè con peso $P_i$ maggiore).

TABELLA *A*

| *i* | Tipo di incompletezza o inesattezza di registrazione (interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT) | $P_i$ |
|---|---|---|
| *1* | Interruzioni non registrate | *1* |
| *2* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 30 minuti | *0,5* |
| *3* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 15 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 30 minuti | *0,3* |
| *4* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 5 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 15 minuti | *0,1* |
| *5* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 5 minuti | *0,05* |
| *6* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio pari in valore assoluto a 1 minuto | *0,01* |
| *7* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine superiore in valore assoluto a 10 minuti | *0,3* |
| *8* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine pari o superiore a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 10 minuti | *0,01* |
| *9* | Interruzioni registrate in modo incompleto o inesatto per le quali non risulta possibile verificare la durata di interruzione, il numero di utenti disalimentati o le cause di interruzione | *0,3* |
| *10* | Interruzioni registrate in modo non accurato per altri motivi (es. due interruzioni erroneamente registrate come un'unica interruzione di durata complessiva esatta, interruzioni registrate in più) | *0,1* |

---

SCHEDA 2

INDICE DI PRECISIONE

L'indice di precisione stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.

L'indice di precisione assume valori positivi o negativi. Assume il valore 0 quando la precisione è massima. Valori dell'indice di precisione di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'esercente è approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico; al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'esercente è approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

L'indice di precisione *IP* è calcolato secondo la seguente formula:

$$IP = \frac{D_{ver} - D_{eserc}}{D_{ver}} \times 100\,[\%]$$

dove:

$D_{ver}$ è la durata complessiva di interruzione per utente BT, riferita alla sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante

il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di utenti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;

$D_{eserc}$ è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'esercente.

---

SCHEDA 3

INDICE DI CORRETTEZZA

L'indice di correttezza stima il grado in cui l'esercente ha correttamente utilizzato le clausole della deliberazione n. 128/99 in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. Ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 202/99, sono escluse ai fini della regolazione economica le interruzioni senza preavviso:

*a)* con origine nella rete di trasmissione nazionale (RTN) o nelle reti di distribuzione in alta tensione (AT);

*b)* con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne (interruzioni dovute a terzi a utenti o ad altri esercenti).

L'indice di correttezza assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne, come definite dall'art. 7 della deliberazione n. 128/99, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in altra tensione, come definite dall'art. 6 della medesima deliberazione. Il valore dell'indice di correttezza pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

L'indice di correttezza *IC* è calcolato secondo la seguente formula:

$$IC = \frac{D_{escl}}{D_{escl} + D_A + D_B + D_C + D_D} \times 100\,[\%]$$

dove:

$D_{escl}$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'esercente a cause di forza maggiore o a cause esterne o con origine RTN o con origine AT;

$D_A$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'esercente ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause;

$D_B$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'esercente ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause;

$D_C$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute ad altre cause, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'esercente ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;

$D_D$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute ad altre cause, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'esercente ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT.

Nel calcolo dell'indice di correttezza, i valori di durata di interruzione per utente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di utenti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente dall'indice di precisione.

**01A8996**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2001.

**Modificazioni allo statuto sociale della Europ Assistance Italia S.p.a., in Milano.** (Provvedimento n. 1920).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 2 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, Piazza Trento n. 8;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Europ Assistance Italia S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 19 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale sociale ed azioni)

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 12.000.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 20.000.000.000) diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di Euro 6 ciascuna [aumento del capitale sociale per L. 3.236.000.000 mediante prelevamento di pari importo dalla riserva straordinaria e aumento del valore nominale di ciascuna azione a L. 11.618; conversione del capitale sociale in Euro 12.000.000 diviso come sopra e rinvio a riserva di Euro 392,51 per «ragioni matematico contabili»];

art. 19 (Sindaci)

Nuova disciplina in materia di:

*a)* possesso dei requisiti stabiliti dalla legge in capo ai sindaci;

*b)* ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

*Il presidente:* MANGHETTI

**01A9013**

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 9 aprile 2001.

**Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98, finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive. Ordinanza commissariale G/512 del 6 novembre 1998. Rendicontazione Fidi Toscana.** (Ordinanza n. 4/989).

### IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

*(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1996 e n. 2880 del 13 ottobre 1998. Ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).*

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel periodo 28 settembre - 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attività produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;

Considerato in particolare che l'art. 4 dell'ordinanza DPC n. 2853/98 individua un unico fondo per i contributi ai privati e per la ripresa delle attività produttive pari a complessivi 5 miliardi;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la quale il suddetto fondo è stato ripartito tra le due tipologie di intervento in parti uguali e si sono dettate le disposizioni operative per la concessione dei suddetti contributi;

Considerato in particolare che in base al punto 8 del dispositivo della suddetta ordinanza la gestione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali è stata affidata alla Fidi Toscana S.p.a.;

Considerato che con ordinativo n. 1 del 14 aprile 1999, è stato trasferita la somma complessiva di L. 1.400.000.000. alla Fidi Toscana S.p.a. per la gestione dei contributi in conto interessi destinati alla ripresa delle attività produttive;

Vista la nota del 15 febbraio 2001, prot. PG/fb/3541 della Fidi Toscana avente ad oggetto: «Rendicontazione dei contributi in conto interessi ai sensi delle ordinanze n. 2853 del 1° ottobre 1998, n. 2873 del 19 ottobre 1998 del Ministero dell'interno e dell'ordinanza n. G/512 del 6 novembre 1998 del commissario delegato (contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ripresa delle attività produttive dei soggetti danneggiati dall'alluvione verificatasi in provincia di Lucca e di Prato fra il 28 settembre ed il 1° ottobre 1998) che presenta le risultanze economiche di seguito riassunte:

| | |
|---|---|
| A - Finanziamento trasferito ......... | 1.400.000.000 |
| A1 - Interessi maturati .............. | 57.637.721 |
| A2 - Totale . . . | 1.457.637.721 |
| B - Importo contributi erogati ....... | 794.847.946 |
| B1 - Spese a carico del fondo ......... | 41.347.588 |
| B2 - Totale . . . | 935.195.534 |
| Disponibilità liquide residue (A2 - B2) | 621.442.187 |

Ritenuto pertanto di prendere atto della rendicontazione presentata dalla Fidi Toscana allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in base al punto 8 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. G/512/98 «gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di tale fondo sono da destinare al fondo medesimo, al netto degli oneri fiscali di competenza nonché delle spese di gestione e di pubblicazione sostenute da Fidi Toscana S.p.a. per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi»;

Considerato che in base all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2853/98 del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate a favore del piano di interventi straordinari;

Ordina:

1. È preso atto della rendicontazione presentata dalla Fidi Toscana S.p.a. allegata alla presente ordinanza.

2. La disponibilità residua di L. 621.442.187 (euro 320.948,1) viene destinata al finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

3. La presente ordinanza è pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a.

Firenze, 9 aprile 2001

*Il vice commissario:* FRANCI

**01A9126**

---

ORDINANZA 20 aprile 2001.

**Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 476: «Torrente Lucese - Adeguamento sezioni idrauliche, protezione di sponde, realizzazione muro di sostegno, adeguamento di tre ponti». Ente attuatore: comune di Camaiore. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 1.925.447.233 (€ 994.410,51). Presa d'atto.** (Ordinanza n. 990G).

## IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

*(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).*

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998, con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999, con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999, relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/863 del 19 maggio 2000, con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) e che a seguito dell'affidamento dei lavori su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 1.925.447.233 (€ 994.410,51);

Visto che con ordinanza commissariale G/968 del 22 gennaio 2001, all'intervento in oggetto è stata autorizzata proroga fine lavori al 30 giugno 2001;

Visto che in data 30 marzo 2001, con nota n. 11271 di protocollo il comune di Camaiore — ente attuatore — ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 476 per complessive L. 1.925.447.233 (€ 994.410,51);

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 30 marzo 2001, trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che per il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 476: «Torrente Lucese - Adeguamento sezioni idrauliche, protezione di sponde, realizzazione muro di sostegno, adeguamento di tre ponti» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo complessivo di L. 1.925.447.233 (€ 994.410,51), approvata con determina dirigenziale n. 81 del 22 marzo 2001.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

4. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

Firenze, 20 aprile 2001

*Il vice commissario:* FRANCI

**01A9127**

---

ORDINANZA 20 aprile 2001.

**Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 563/1 «Sistemazione argine canale del Piano». Ente attuatore: comune di Villafranca in Lunigiana. Importo dell'intervento L. 25.000.000 (€ 12.911,43). Presa d'atto.** (Ordinanza n. 991B).

IL VICE COMMISSARIO

*(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997, ordinanza commissariale n. B/871 del 25 maggio 2000).*

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/405 del 2 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la prima rimodulazione ed integrazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/495 del 25 agosto 1998, con la quale è stata approvata la seconda rimodulazione ed integrazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/795 dell'11 gennaio 2000, con la quale è stata approvata la terza rimodulazione ed integrazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 4 marzo 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza G/224/97;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato la medesima ordinanza B/224/97;

Rilevato che nella terza rimodulazione del piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 563/1 «Sistemazione argine canale della Ghiaia» di cui ente attuatore è il comune di Villafranca in Lunigiana per L. 25.000.000 (€ 12.911,43);

Visto che in data 1° marzo 2001, con nota n. 1713 di protocollo il comune di Villafranca suddetto in Lunigiana — ente attuatore — ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al intervento informando che erroneamente si è denominato il corso d'acqua interessato quale «Canale della Ghiaia» mentre trattasi del corso d'acqua «Canale del Piano» approvato con delibera di giunta comunale n. 125 del 15 dicembre 2000, che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| A - Per lavori | L. | 19.545.455 |
| B - Per somme a disposizione | | |
| b.1 per IVA | L. | 1.954.545 |
| b.2 per spese tecniche e direzione lavori | L. | 2.500.000 |
| b.3 per rilievo strumentale | L. | 1.000.000 |
| TOTALE | L. | 25.000.000 |

Vista la relazione integrativa richiesta con ns. nota del 19 marzo 2001, prot. n. 371, con la quale il comune di Villafranca in Lunigiana — ente attuatore — giustificava dettagliatamente le cause del ritardo sui tempi;

Preso atto come dall'istruttorio risulta che: *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Tenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/871 del 25 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 563/1: «Sistemazione argine canale del Piano» di cui ente attuatore è il comune di Villafranca in Lunigiana, per l'importo complessivo di L. 25.000.000 (€ 12.911,43) approvato con delibera di giunta municipale n. 125 del 15 dicembre 2000.

2. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura dell'intervento rimane fissato al 30 settembre 2001.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

5. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

6. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 63 del 3 agosto 2000.

Firenze, 20 aprile 2001

*Il vice commissario:* FRANCI

**01A9128**

## REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE 6 luglio 2001.

**Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero (art. 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998).** (Deliberazione n. 1763).

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore vice Presidente, assessore alle politiche sanitarie avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità della vigente legislazione regionale e statale, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42;

Vista la legge n. 59/1997;

Visto il decreto legislativo n. 112/1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e del 13 novembre 2000;

Visto l'art. 28 della legge regionale, 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia;

Vista la circolare del Ministero della sanità prot. n. DPSIV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001;

Delibera:

1. Di prendere atto dell'avvenuto trasferimento alle regioni della competenza al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale nonché come titolo valutabile nei medesimi;

2. Di impiegare il criterio della residenza nel territorio di questa regione, quale presupposto per il rilascio del decreto di riconoscimento dell'attività sanitaria svolta all'estero. Fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia se coincidente con quella nella regione Veneto;

3. Di adottare la guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi (allegato *A*), unitamente al fac-simile di domanda (allegato *B*) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. Di recepire, quali principi e criteri generali di riferimento nella valutazione delle istanze, le indicazioni contenute nel «quadro sinottico delle posizioni funzionali» e nella rimanente documentazione trasmessa dal Ministero della sanità, sino all'eventuale definizione di diversi criteri e modalità di esercizio di tale funzione da parte di questa amministrazione;

5. Di precisare che la competenza ad adottare i decreti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale e infraregionale, appartiene al dirigente regionale della direzione risorse socio-sanitarie, che provvederà entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine potrà essere interrotto, per una sola volta, nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione, integrativa;

6. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel bollettino ufficiale del Veneto e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Venezia, 6 luglio 2001

*Il presidente:* GALAN

ALLEGATO *A*

*Alla regione Veneto Direzione risorse socio sanitarie Servizio per le risorse umane e la formazione S. Polo, 2513 - 30125* VENEZIA

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI NONCHÉ COME TITOLO VALUTABILE NEI MEDESIMI

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione a questa regione se residenti in essa:

1. domanda in bollo (L. 20.000 ogni quattro facciate, o in carta semplice se proveniente dall'estero) diretta a questa amministrazione indicata nell'intestazione, con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e cessazione dal servizio).

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

*a)* di essere in possesso della cittadinanza italiana o di una dei Paesi dell'Unione europea;

*b)* di essere residente nella regione del Veneto (qualora residente all'estero alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare di aver avuto l'ultima residenza in Italia, nella regione del Veneto);

*c)* di essere in possesso del diploma di laurea in .................... conseguito in data ................................................................. presso l'Università ....................................... di ...................................... ;

*d)* di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data ................................................................................. presso l'Università ....................................... di ...................................... ;

*e)* di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguito in data .........................................................................presso l'Università ....................................... di...................................... ,

*f)* di essere iscritto all'Ordine dei ................... della provincia di .............................................. dal ............................................. ;

*g)* di essere in possesso di decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestato all'estero.

Nella domanda l'interessato dovrà, nel caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, quindi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 38 (*) del predetto decreto del Presidente della Repubblica, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

*h)* se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/-non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo indicare la denominazione dell'ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;

*i)* se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;

*j)* se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risulta o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'U.E., ai sensi del decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991;

*k)* di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di, cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

L'interessato deve, infine, dichiarare:

1) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione.

*N.B.*: i punti *j)* e *l)* riguardano solo i medici.

2) fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3) una marca da bollo da L. 20.000 per il rilascio del decreto di equiparazione, da allegare alla domanda in busta chiusa onde evitarne lo smarrimento;

4) certificato dell'Autorità sanitaria del Paese estero (Ministero o autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione), debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

*a)* che l'istituto o l'ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un «Ente pubblico» o di una «Istituzione di interesse pubblico» ovvero di una «Istituzione privata senza scopo di lucro»;

*b)* ai fini poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'ente presso il quale è stato prestato il servizio;

*c)* nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, organi regionali, provinciali e municipali o di altri organi pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto *b);*

5) certificato dell'ente o istituto estero, debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

*a)* data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno del mese e dell'anno);

*b)* le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

*c)* caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente (ad esempio, dal rettore dell'università, dal presidente o dal Direttore amministrativo per l'ospedale, dal sindaco per il comune, dall'assessore per l'assessorato ecc.). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc.;

6) ai certificati di cui ai numeri 4) e 5), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

*N.B.*: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da comuni, uffici della pubblica amministrazione, USL, notai ecc., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (L. 20.000 in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli affari esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie;

7) tutti i certificati di cui ai numeri 4) e 5) devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare all'estero («Visto per conferma» ai sensi dell'art. 2 della legge

10 luglio 1960, n. 735). Il citato «Visto per conferma» non può essere sostituito dal «Visto per la legalizzazione della firma» né dal generico «Visto dal Consolato».

8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 5, punto *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

9) Copia semplice del decreto di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda.

10) Copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

11) Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l'eventuale indirizzo e-mail, nonché l'indirizzo presso il quale questa amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche ed il decreto di riconoscimento.

---

(*) L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 stabilisce che le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per eventuali informazioni: tel. 041/2793474 - 041/2793480.

---

ALLEGATO *B*

Fac-simile domanda di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi.

*Alla regione Veneto - Direzione risorse socio sanitarie - Servizio per le risorse umane e la formazione* - S. Polo, 2513 - 30125 VENEZIA

Il/la sottoscritto/a ...................................................................
chiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi:

*a)* di essere nato/a a ................................... il .....................
e di risiedere attualmente nella regione Veneto in via .......................
.................................................................................. n. ................,
provincia di ................................................................................... ;

oppure:

*b)* di risiedere nello Stato di ................................................
nella regione di ................................................................................
in via ....................................................................... n. ................;
e di aver avuto nella regione Veneto l'ultima residenza in Italia
in via ....................................................................... n. ................
provincia di ................................................................................... ;

*c)* di essere in possesso della cittadinanza italiana o di una dei Paesi dell'Unione Europea;

*d)* di essere in possesso del diploma di laurea in ..................
conseguito in data .......................... presso l'Università .................
........................................................................ di ..........................;

*e)* di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data ............................ presso l'Università ................................
........................................................................di ..........................;

*f)* di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguito in data .......................... presso l'Università ..........................
........................................................................di ..........................;

*g)* di essere iscritto all'Ordine dei ........................................
della provincia di .......................................... dal ..........................;

*h)* di essere in possesso di decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio prestato all'estero.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i seguenti stati, qualità personali e fatti:

*i)* il servizio prestato nello Stato ..........................................
nella regione .................................................................... è iniziato il (gg.mm.aa.) e cessato il (gg.mm.aa.);

*j)* durante il periodo di lavoro all'estero non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani; oppure: risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani (indicare l'ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata);

*k)* il servizio all'estero è stato svolto/non è stato svolto in qualità di borsista;

*l)* durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 non è/era iscritto/a a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'U.E.

oppure:

*m)* durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 è/era iscritto/a alla scuola di specializzazione (in Italia o in uno dei Paesi dell'U.E., ai sensi del d.lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991) di .......................... in .......................... ,

*n)* di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

*o)* di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;

*p)* che l'allegata copia del decreto ministeriale/regionale di cui al precedente punto *h)* è conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

*q)* che l'allegata copia del contratto di cooperazione di cui al precedente punto *n)* è conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

---

*N.B.*: i punti *l)*, *m)* ed *o)* riguardano solo i medici.

Allega alla presente:

1) marca da bollo da L. 20.000 per il rilascio del decreto di riconoscimento;

2) fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3) copia dichiarata conforme all'originale del decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio prestato all'estero;

4) copia dichiarata conforme all'originale del contratto di cooperazione di cui alla legge n. 49/1987;

5) i seguenti certificati ed attestazioni (vanno obbligatoriamente allegati i certificati di cui ai punti 4) e 5) della guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero):

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga fatta al seguente indirizzo:

Nome e cognome ............................................................................ ;

Via ........................................................................... n. ................

c.a.p. ............................ Comune ..................................................

Provincia ........................................................................................

Telefono .............................. Indirizzo e-mail .............................. ;

Data, .................................

Firma .........................................

**01A9122**

## ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 luglio 2001.

**Modificazione allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 76;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di scienze politiche, rispettivamente del 15 dicembre 1999 e del 12 aprile 2000, con le quali il consiglio delibera che gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze politiche possono seguire corsi e sostenere esami di lingue orientali sia biennali che triennali oltre che quadriennali, in attesa di riforma didattica;

Vista la delibera del senato accademico che nella seduta del 30 maggio 2000, unanime, con la prescritta maggioranza, ha approvato la modifica all'art. 3 dell'allegato 1 allo statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 21 luglio 2000, unanime, ha espresso parere favorevole sulla modifica all'art. 3 dell'allegato 1 allo statuto;

Vista la nota del rettore, professore Agrimi, del 4 agosto 2000, ns. prot. 12528 al M.U.R.S.T., con la quale si trasmette la proposta di modifica all'art. 3 dell'allegato 1 allo statuto;

Vista la nota del M.U.R.S.T. del 24 novembre 2000, ns. prot. 20272 del 6 dicembre 2000, con la quale si comunica che si trasmettono al CUN le nostre deliberazioni contenenti la proposta di modifica relative alle lingue orientali impartite nel corso di laurea in scienze politiche;

Visto il parere favorevole del CUN del 15 gennaio 2001, trasmesso con nota del M.U.R.S.T. del 22 gennaio 2001, ns. prot. 2642 del 5 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 dell'allegato 1 del vigente statuto dell'Istituto universitario orientale, è così modificato esclusivamente nelle parti evidenziate in grassetto:

«Art. 3. *(Corso di laurea in scienze politiche).* — Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha una durata quadriennale.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione e comprende i seguenti indirizzi:

*a) economico-giuridico;*

*b) storico-sociale;*

*c) Europa orientale;*

*d) Asia - Africa.*

Il corso di laurea in scienze politiche comprende, negli indirizzi «Economico-giuridico» e «Storico-sociale», ventuno annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche comprende, negli indirizzi «Europa orientale» ed «Asia-Africa», diciannove annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera biennale e a quattro annualità di insegnamento relative a una lingua straniera **biennale o triennale** o quadriennale.

Il biennio propedeutico degli indirizzi «economico-giuridico» e «storico-sociale» comprende dieci annualità di insegnamento obbligatorie più due annualità di insegnamento relative ad una lingua straniera.

Otto insegnamenti fondamentali obbligatori sono comuni ai due indirizzi: Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X); Scienza politica (Q02A).

Le residue annualità di insegnamento per l'indirizzo «Economico-giuridico» sono: Istituzioni di diritto privato (N01X) e Politica economica (P01B).

Per l'indirizzo «Storico-sociale» sono: Storia moderna (M02A) e Filosofia politica (Q01A).

Il biennio propedeutico degli indirizzi «Europa orientale» e «Asia-Africa» comprende nove annualità di insegnamento e due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera **biennale o triennale** o quadriennale afferente all'area geografica dei paesi dell'indirizzo e due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera biennale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori dell'indirizzo «Europa orientale»: Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X); Scienza politica (Q02A); Storia dell'Europa Orientale (M02B).

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori dell'indirizzo «Asia-Africa»: Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02A); Antropologia culturale (M05X).

Sono altresì obbligatorie:

*a)* una disciplina da scegliere, in base al profilo areale prescelto, tra i seguenti insegnamenti:

Storia e civiltà del Vicino e Medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna (L14A), Storia e civiltà dell'Estremo Oriente (L23G) e Storia dell'Africa Subsahariana (Q06A).

*b)* due annualità di lingua **biennale o triennale** o quadriennale afferente all'area geografica dei paesi dell'indirizzo.

*c)* due annualità di una lingua biennale straniera.

Il biennio di specializzazione per gli indirizzi «economico-giuridico» e «storico-sociale» comprende undici annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative ad una lingua straniera biennale.

Il biennio di specializzazione per gli indirizzi «Europa orientale» e «Asia-Africa» comprende dieci annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative alla lingua straniera **biennale o triennale** o quadriennale.

Agli insegnamenti del biennio propedeutico vanno aggiunti non più di sei insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. L'elenco degli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta dello studente è predisposto dal consiglio di corso di laurea nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti riferibili a settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo: «Economico-giuridico»: Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia economico-politica (M06B); Diritto privato (N01X); Diritto privato comparato (N02X); Diritto commerciale (N04X); Diritto dell'economia (N05X); Diritto del lavoro (N07X); Diritto amministrativo (N10X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto tributario (N13X); Diritto internazionale (N14X); Diritto penale (N17X); Diritto romano e diritti dell'antichità (N18X); Storia del diritto italiano (N19X); Filosofia del diritto (N20X); Politica economica (P01B); Scienza delle finanze (P01C); Storia del pensiero economico (P01D); Econometria (P01E); Economia monetaria (P01F); Economia internazionale (P01G); Economia dello sviluppo (P01H); Economia dei settori produttivi (P01I); Economia regionale (P01J); Economia aziendale (P02A); Economia e gestione delle imprese (P02B); Organizzazione aziendale (P02D); Storia economica (P03X); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Scienza politica (Q02X); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Statistica economica (S02X).

Indirizzo: «Storico-sociale»: Storia moderna (M02A); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia (M06A); Geografia economico-politica (M06B); Psicologia sociale (M11B); Diritto internazionale (N14X); Storia del diritto italiano (N19X); Storia del pensiero economico (P01D); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Filosofia della politica (Q01A); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Sociologia generale (Q05A); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Sociologia dei fenomeni politici (Q05E); Demografia (S03A); Statistica sociale (S03B).

Indirizzo: «Europa orientale»: Storia dell'Iran (L13I); Storia dell'Asia Orientale (L23G); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia economico-politica (M06B); Diritto privato comparato (N02X); Diritto dell'economia (N05X); Diritto del lavoro (N07X); Diritto amministrativo (N10X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X); Storia del diritto italiano (N19X); Politica economica (P01B); Storia del pensiero economico (P01D); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Filosofia politica (Q01A); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Indirizzo: «Asia-Africa»: Storia dell'India (L13E); Storia dell'Iran (L13I); Storia dei paesi islamici (L14A); Storia dell'Asia orientale (L23G); Storia moderna (M02A); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geogra-

fia (M06A); Geografia economico-politica (M06B); Diritto privato comparato (N02X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X); Politica economica (P01B); Storia del pensiero economico (P01D); Economia dello sviluppo (P01H); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Sociologia dei fenomeni politici (Q05E); Sociologia generale (Q05A); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B).

Tre materie areali (in base al profilo scelto) tra: Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A) e Storia istituzioni dell'Asia (Q06B).

Per conseguire la laurea lo studente deve altresì seguire i corsi e superare gli esami relativi a due lingue straniere, una biennale o **triennale** o quadriennale e una biennale per gli indirizzi «Europa orientale» ed «Asia-Africa»; due biennali per gli indirizzi «economico-giuridico» e «storico-sociale» da scegliere tra le seguenti:

lingua francese (biennale);

lingua inglese (biennale);

lingua portoghese (biennale);

lingua russa (biennale o **triennale** o quadriennale);

lingua spagnola (biennale);

lingua tedesca (biennale);

lingua araba (**biennale o triennale** o quadriennale);

lingua cinese (**biennale o triennale** o quadriennale);

lingua giapponese (**biennale o triennale** o quadriennale).

In sostituzione di una o più lingue fra quelle indicate nell'elenco che precede, lo studente può scegliere altre lingue tra quelle insegnate nell'Istituto universitario orientale sia nei corsi quadriennali o **triennali** o biennali di lingua e letteratura sia in quelli biennali di lingua.

Alcune delle discipline, su indicazione del corso di laurea, potranno avere una durata biennale.

Terminati gli esami, il corso si conclude con la preparazione di un elaborato scritto da sottoporre a una pubblica discussione il cui esito favorevole dà diritto ad ottenere il relativo diploma di laurea.».

Art. 2.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale entrano in vigore, secondo la procedura dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 2001

*Il rettore:* AGRIMI

**01A9121**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 9 agosto 2001, n. **900909.**

**Programma operativo nazionale (P.O.N.) - Sviluppo imprenditoriale locale - Modalità di attuazione misura 1.2 «Tutoraggio».**

*Alle imprese interessate*

Il programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale, adottato con decisione della Commissione CE(2000)2342 dell'8 agosto 2000, tra le altre, ha previsto la Misura 1.2 relativa ad interventi per il «tutoraggio», al fine di promuovere e sostenere progetti volti ad incrementare l'innovazione e la cultura strategica dell'impresa attraverso consulenza specializzata.

La misura in oggetto è inquadrabile tra i regimi di aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001([1]), e, pertanto, per essa sono applicate tutte le limitazioni previste dal citato regolamento.

Per il primo anno, è stata ipotizzata l'attuazione in via sperimentale per un campione relativamente esteso di PMI che propongano nuove iniziative di investimento. Lo stesso P.O.N. ha previsto ulteriori azioni di tutoraggio con la misura 2.2, in relazione agli interventi riferiti al «Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA», le cui modalità di attuazione, al termine della fase sperimentale, saranno indicate in analogia a quelle di cui alla Misura in oggetto.

In sintesi, le azioni di tutoraggio mirano al superamento degli ostacoli incontrati dalle PMI nella fase di avvio di una nuova iniziativa di investimento, intervenendo come strumento di aiuto, attraverso un'attività di accompagnamento e di orientamento, al fine di raggiungere la massima efficienza nella realizzazione del

([1]) Consultabile anche sul sito www.minindustria.it

piano di investimento e di favorire la crescita e l'innovazione d'impresa. L'attività si concretizza attraverso l'erogazione di servizi da parte di operatori qualificati, preselezionati dall'amministrazione, i quali metteranno a disposizione dei beneficiari servizi professionali che, per tipologia, possono essere ricondotti ai seguenti ambiti: innovazione e trasferimento tecnologico; logistica e organizzazione; gestione; supporto amministrativo; marketing dei prodotti.

Il comitato di sorveglianza del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale ha approvato il complemento di programmazione nel quale viene definita l'entità dell'aiuto concedibile e la quota di compartecipazione ai costi da parte delle imprese beneficiarie. Pertanto, con la presente circolare, sono diramate le istruzioni operative per dare attuazione, in via sperimentale, alla misura in oggetto.

1. *Imprese beneficiarie delle attività di tutoraggio.*

Possono accedere al «tutoraggio» di cui alla presente circolare le PMI beneficiarie delle agevolazioni previste dalla Misura 1.1 (legge n. 488/1992 - Industria) del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale, nell'ambito delle graduatorie riferite all'ottavo ed al nono bando, rispondenti ai criteri di cui al successivo punto 3.

Ai fini della classificazione dimensionale delle imprese e della definizione di PMI sono utilizzati i criteri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

L'ambito territoriale di riferimento è costituito dalle aree ammesse agli interventi dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Sono escluse le imprese per le quali non è applicabile il regime «de minimis».

2. *Soggetti attuatori delle attività di tutoraggio e convenzione con il Ministero.*

Le attività di tutoraggio nei confronti delle PMI ammesse sono svolte da soggetti in possesso di personalità giuridica, dotati di idonea struttura organizzativa e che dispongano di personale, strumentazioni e capacità tecnologiche adeguate ai compiti affidati. Per lo svolgimento di tali attività possono altresì candidarsi le università e gli altri enti pubblici di ricerca, in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Mediante gara pubblica per prestazioni di servizi, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle attività produttive, di seguito indicato, per brevità, con il termine «Ministero», provvede ad individuare, anche in relazione al prevedibile fabbisogno, i soggetti attuatori cui ricorrere per lo svolgimento delle attività di tutoraggio, con i quali darà corso ad apposita convenzione.

La convenzione definisce le modalità di affidamento dell'incarico da parte del Ministero, quelle di svolgimento delle attività da parte del soggetto attuatore nonché il compenso, i vincoli applicabili, gli obblighi di informativa e di rendicontazione, le modalità di trasferimento delle risorse ed i casi di risoluzione. La convenzione stabilisce altresì i compiti di gestione delle procedure amministrative affidate dal Ministero al soggetto attuatore, per le quali è prevista la corresponsione di un compenso addizionale, interamente coperto dalle risorse pubbliche.

Le iniziative selezionate per le attività di tutoraggio sono omogeneamente ripartite tra i soggetti titolari di convenzione, secondo criteri di casualità nell'assegnazione.

3. *Modalità di selezione delle iniziative beneficiarie.*

Le iniziative che possono essere ammesse al tutoraggio devono rispondere ai seguenti criteri:

I. *Dimensione d'impresa:* piccole e medie imprese;

II. *Tipologia di iniziativa:* nuovi impianti;

III. *Volume dell'investimento:* investimenti superiori a 2 miliardi di lire.

Sulla base delle risorse disponibili, il Ministero definisce il numero delle iniziative e, conseguentemente, delle imprese alle quali destinare le attività di tutoraggio. In particolare, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione dei servizi, detto numero sarà determinato considerando che per ogni iniziativa il costo massimo delle attività di tutoraggio coperto dalle risorse pubbliche è pari a 50.000 euro.

Il numero di iniziative alle quali destinare le attività di tutoraggio è quindi ripartito su base regionale, in proporzione al numero delle iniziative della regione rispondenti ai criteri di ammissibilità rispetto al totale delle stesse. La valutazione è effettuata con riferimento alle graduatorie che determinano l'accesso delle imprese agli aiuti di cui alla legge n. 488/1992 e per ciascuno dei bandi in considerazione (ottavo e nono bando). Ai fini della determinazione del numero di iniziative per ciascuna regione, le iniziative ammissibili sono considerate senza distinzione tra graduatorie speciali ed ordinarie.

Per ciascuna regione, secondo l'ordine di posizionamento nelle graduatorie, con priorità per quelle speciali, viene effettuata la selezione delle iniziative per l'accesso al tutoraggio, fino a saturazione dei posti disponibili. In via prioritaria, ai fini delle pari opportunità, è operata la selezione delle imprese che, nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, abbiano indicato quale rappresentante legale un soggetto di sesso femminile. In presenza di un numero sufficiente di iniziative con tali caratteristiche, la riserva per le pari opportunità copre il 30% del numero dei posti per ciascuna regione.

Il soggetto attuatore prescelto, per ciascuna iniziativa ad esso affidata, effettua preventivamente una valutazione circa l'aderenza della stessa ai criteri di innovatività e di rilevanza tecnologica evidenziati dal

P.O.N., quali, ad esempio, il grado di competitività tecnologica nel mercato di riferimento; la complessità delle tecnologie previste per gli investimenti, avuto riguardo anche alla dimensione ed all'esperienza dell'impresa; il grado di «contenuto tecnologico» dei prodotti previsti per l'iniziativa finanziata, tenuto anche conto della loro novità rispetto al mercato o all'impresa; l'impegno dell'impresa ad aderire alla certificazione ambientale normata (EMAS, ISO 14000).

Esperita tale fase, l'iniziativa è ammessa ad utilizzare la fornitura di servizi secondo un piano operativo predisposto dal soggetto attuatore, da sottoporre al Ministero per l'approvazione, previo esplicito consenso sul piano da parte dell'impresa beneficiaria.

Qualora l'impresa prescelta non intenda aderire al piano operativo di tutoraggio predisposto dal soggetto attuatore, deve evidenziare, in forma scritta, le motivazioni sulle quali fonda la decisione.

Il Ministero può disporre verifiche e controlli in loco per accertare l'effettiva sussistenza di dette motivazioni.

4. *Modalità di svolgimento delle attività di tutoraggio.*

4.1. Il piano operativo deve prevedere:

le tipologie dei servizi da erogare;

le modalità di attuazione;

il numero ed il profilo degli esperti incaricati dell'attuazione;

la durata dell'intervento (che non può risultare inferiore ai sei mesi);

gli obiettivi perseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi;

i costi.

Le attività di tutoraggio sono svolte con prestazioni presso l'impresa beneficiaria per la durata e nei tempi previsti dal piano operativo approvato dal Ministero, mediante l'utilizzo di persone e professionalità in esso pure indicate.

Ove, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta notifica del programma, il Ministero non manifesti opposizione, il soggetto attuatore può procedere alla realizzazione degli interventi concordati.

4.2. L'incarico demandato al soggetto attuatore può richiedere l'erogazione di servizi per:

*a)* supporto tecnico nella fase di avvio di nuovi processi produttivi;

*b)* tutoraggio nella fase di introduzione di nuove tecnologie e nell'acquisizione di macchinari tecnologicamente avanzati;

*c)* analisi delle combinazioni prodotti/mercati/tecnologie e definizione dell'area strategica di affari;

*d)* tutoraggio con riferimento alle autorizzazioni amministrative ed agli adempimenti presso gli enti (comune, camera di commercio, etc.) necessari per l'avvio dell'iniziativa;

*e)* assistenza legata all'adeguamento alla normativa per la tutela ambientale.

4.3. Il costo del tutoraggio è fissato in relazione al prezzo di convenzione ed alla quantità delle prestazioni professionali effettivamente prestate, nel rispetto del piano approvato dal Ministero. Per ciascuna delle iniziative ammesse, le risorse pubbliche (FESR e L. 183/87) coprono una quota pari al 90% del costo documentato, fino ad un massimo di 50.000 euro. La parte eccedente è ad esclusivo carico dell'impresa beneficiaria.

4.4. Al termine delle attività di tutoraggio il soggetto attuatore redige una relazione finale per ciascuna delle iniziative affidate, sulla scorta della quale, esperiti gli accertamenti relativi alla realizzazione del programma, il Ministero provvede alla approvazione finale ed al saldo delle spettanze.

Gli importi riconosciuti a consuntivo al soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di tutoraggio non possono superare il limite massimo indicato al momento della approvazione da parte del Ministero del piano operativo di tutoraggio e sono corrisposti per stati di avanzamento, in numero non superiore a quattro, di cui l'ultimo a saldo.

Per gli avanzamenti intermedi il Ministero trattiene una quota pari al 10% delle somme dovute che viene liberata al saldo, subordinatamente alla presentazione del rendiconto di tutte le attività svolte e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della quota degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.

Al termine delle attività di tutoraggio le imprese beneficiarie presentano al Ministero, in busta chiusa, una dichiarazione sul gradimento e sul giudizio di efficacia delle prestazioni ricevute.

La convenzione prevede altresì una quota aggiuntiva, pari al 4% dell'importo complessivo per le prestazioni di tutoraggio, corrisposta al saldo ed a totale carico del Ministero, ad integrale forfetaria copertura dei costi sostenuti per le valutazioni preliminari di ammissibilità e per la gestione amministrativa.

5. *Attività di monitoraggio e verifica di efficacia.*

Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento dei servizi prestati, nel rispetto delle modalità contemplate dalla convenzione.

Il soggetto attuatore e l'impresa beneficiaria sono, altresì, tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero l'insorgere di eventi in grado di alterare, compromettere o pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività di tutoraggio.

Le informazioni relative alle attività di tutoraggio sono raccolte in una banca dati per i fini dell'analisi dei risultati e delle ricadute conseguite.

6. *Controlli.*

In ogni fase della realizzazione dell'intervento di tutoraggio, il Ministero può disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, su soggetti che hanno richiesto l'agevolazione e sui soggetti attuatori della Misura.

Nei confronti della presente circolare trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

7. *Revoca.*

Il Ministero può disporre la revoca delle agevolazioni nei casi in cui si verifichi la revoca di quelle previste ai sensi della Misura 1.1 - legge n. 488/1992 - del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale, ove la motivazione sia la mancata realizzazione dell'iniziativa da parte dell'impresa beneficiaria ovvero in presenza di gravi irregolarità commesse da quest'ultima.

Il provvedimento di revoca dispone l'immediata sospensione delle attività di tutoraggio, individua le prestazioni indebitamente fruite e le somme a carico dell'impresa da recuperare, rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali.

Roma, 9 agosto 2001

*Il Ministro:* MARZANO

**01A9293**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B6232-XV.J(2829) del 24 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

finale multicolore Pannella C80:

stucchio multicolore Pannella C80;

sbuffo bianco Pannella C80;

multicolore a raffiche Pannella C110;

bomba A 9 Pannella C130;

bomba A 8 stucchi Pannella C160;

bomba A 8 stucchi e apertura Pannella C160;

sfera Pannella C13;

sfera Pannella C16;

sfera Pannella C21;

sfera Pannella C25;

trac Pannella 4 pieghe;

che il sig. Pannella Barbato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ponte (BN) - Contrada Straglio, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26469-XV.J(2354) del 24 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 125 colore rosso + farfalle;

sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 125 colore verde + farfalle;

sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 125 colore blu + farfalle;

sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 125 colore viola + farfalle;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2980-XV.J(3200) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Carica di Lancio LC 302», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.A. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0491, 1.4C.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25455-XV.J(2408) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana Morsani 150», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25452-XV.J(2405) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana Morsani 200», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**01A8895**

### Conferimento di medaglie d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del Vice brigadiere della Guardia di finanza Domenico Stanisci con la seguente motivazione: «Nottetempo, in servizio di repressione dei traffici illeciti sull'asse autostradale Napoli-Roma, unitamente ad altro militare componente la pattuglia, con lucida determinazione ed eccezionale coraggio, non esitava, dopo reiterati tentativi di fermo, a porsi all'inseguimento di un'autovettura sospetta che, con brusca manovra, invadeva la corsia di marcia del mezzo del Corpo, causandone l'inevitabile fuoriuscita di strada.

A seguito del grave sinistro perdeva tragicamente la vita.

Splendido esempio di grande ardimento e di altissimo senso del dovere». 1 - 2 aprile 2000 - Frosinone.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al signor Ciobanu Mihai con la seguente motivazione: «Con grande coraggio e generoso slancio, si tuffava nelle vorticose acque del Brenta riuscendo, dopo reiterati tentativi, a trarre in salvo tre bambini in procinto di annegare. Nobile esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche.

15 agosto 2000 - Campo San Martino (Padova).

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla Certosa di Farneta con la seguente motivazione: «Comunità conventuale sempre occupata nel soccorso dei più deboli, durante l'ultimo conflitto mondiale, con spirito cristiano ed encomiabile virtù civile, si prodigava offrendo aiuto ai perseguitati politici, agli eroi e a quanti sfuggivano ai rastrellamenti. Subiva la feroce rappresaglia da parte dei soldati tedeschi che pure aveva accolto, sacrificando la vita di numerosi suoi certosini, separati dai confratelli, deportati e dispersi.

Nobile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana solidarità 1943-1944 Lucca.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla sig.ra Maria Maddalena Bernardi con la seguente motivazione: «Collaboratrice domestica presso una famiglia di Ebrei romani, durante la vigenza delle afferate leggi razziali, incurante dei gravi rischi personali, si adoperò instancabilmente, insostituibile punto di riferimento, per aiutare a sostenere i membri perseguitati e fuggiaschi. Fedele ad un superiore senso morale continuava a prestare la sua preziosa e onesta anche dopo la fine dell'emergenza.

Nobile esempio di grande generosità ed umana solidarietà. 1938-1944 - Roma.

**01A8937 - 8938 - 8939 - 8940**

## Conferimento di medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla questura di Avellino con la seguente motivazione: «In occasione di un eccezionale movimento franoso che aveva provocato numerose vittime, coordinava il proprio personale e quello del commissario di Cervinara, intervenendo prontamente sul luogo del disastro e prodigandosi con encomiabile slancio ed eccezionale spirito di abnegazione nelle operazioni di soccorso.

Nobile esempio di grande generosità 16 dicembre 1999 - Cervinara (Avellino).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla bandiera di guerra del nono battaglione Carabinieri «Sardegna» con la seguente motivazione: «Dando prova di esemplare efficenza e radicato senso civico, con la corale partecipazione di tutti i suoi militari, prestava tempestivo soccorso e assistenza in occasione di un violento nubifragio che provocava la morte di due persone e gravi danni a case e colture, contribuendo con protatto e generoso impegno al ripristino delle normali condizioni di vita delle comunità.

Per la mirabile dedizione ed il profondo senso di umanità e di abnegazione riscuoteva l'unanime e riconoscente plauso delle popolazioni» 13-20 novembre 1999 - Cagliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al carabiniere Dino Rigliaco con la seguente motivazione: «con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava, unitamente ad altro militare, un violento conflitto a fuoco con tre malviventi resisi responsabili di quadruplice omicidio, attingendo ripetutamente con l'arma in dotazione il veicolo dei malfattori, l'operazione si concludeva con il fermo di cinque pregiudicati e il recupero delle armi utilizzate nell'eccidio.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» 26 febbraio 2000 - Strongoli (Crotone).

Al carabiniere Mirko Inglese con la seguente motivazione: «con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava, unitamente ad altro militare, un violento conflitto a fuoco con tre malviventi resisi responsabili di quadruplice omicidio. Benchè ferito ad una gamba, repiclava con l'arma in dotazione attingendo ripetutamente il veicolo dei malfattori. L'operazione si concludeva con il fermo di cinque pregiudicati e il recupero delle armi utilizzate nell'eccidio.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» 26 febbraio 2000 - Strongoli (Crotone).

All'appuntato dei carabiniere Giuseppe Scorpio con la seguente motivazione: «con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, ingaggiava, violenta collutazione, con tre malviventi colti in flagrante rapina ad un istituto di credito. Benchè contuso e fatto segno di azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione colpendo mortalmente uno dei rapinatori. Forniva poi determinanti elementi per il positivo sviluppo delle indagini che si concludevano con la cattura degli altri due, l'identificazione di un correo, il recupero della refurtiva, il sequestro di armi e dei veicoli utilizzati per la rapina.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» 24 marzo 2000 - Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1º giugno 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla memoria del signor Giacomo Spada, con la seguente motivazione:

«Pastore sugli alpeggi della Val di Genova, durante l'ultimo conflitto mondiale, incurante del grave rischio personale, accompagnava militari sbandati e alleati in fuga verso i territori liberi. Catturato dai tedeschi, veniva internato nel campo di Mathausen, dove immolava la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà».

17 gennaio 1945 - Mathausen.

**01A9018 - 9017 - 9016 - 9102**

**Conferimento di medaglia di bronzo**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al vice brigadiere dei Carabinieri Pietro Gaddeo medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione in fiamme ed invasa da denso fumo trasportando all'esterno un giovane gravemente ustionato rimasto privo di sensi, cui prestava. primi soccorsi sino all'arrivo dei sanitari. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

14 gennaio 2000 - Lignano Sabbiadoro (Udine).

al carabiniere scelto Rino Severino medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva in un' abitazione in fiamme ed invasa da denso fumo trasportando all' esterno un giovane gravemente ustionato rimasto privo di sensi, cui prestava i primi soccorsi sino all'arrivo dei sanitari. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

14 gennaio 2000 - Lignano Sabbiadoro (Udine).

al carabiniere Pino Bozzarelli medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in un abitazione in fiamme ed invasa da denso fumo trasportando all'esterno un giovane gravemente ustionato rimasto privo di sensi, cui prestava i primi soccorsi sino all'arrivo dei sanitari. Chiaro esempio di eletta virtù civiche ed elevato senso del dovere».

14 gennaio 2000 - Lignano Sabbiadoro (Udine).

al vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Giuliani medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, con altro militare due malviventi sorpresi in flagrante rapina ad agenzia di credito e, fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione attingendo mortalmente uno dei rapinatori. L'operazione si concludeva con il recupero della refurtiva e il sequestro di un fucile mitragliatore. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere

22 ottobre 1999 - San Michele al Tagliamento (Venezia).

all'appuntato dei Carabinieri Romeo Zurini medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava con altro militare due malviventi sorpresi in flagrante rapina ad agenzia di credito e, fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione attingendo mortalmente uno dei rapinatori. L'operazione si concludeva con il recupero della refurtiva e il sequestro di un fucile mitragliatore. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere

22 ottobre 1999 - San Michele al Tagliamento (Venezia)

all'appuntato scelto dei Carabinieri Biagio Bellina medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione satura di gas e fumo ove una donna con propositi suicidi aveva provocato un incendio, riuscendo a portare all'esterno diverse bombole di gas surriscaldate ed a trarre in salvo, coadiuvato da altro militare, la malcapitata e due ragazzi rinvenuti privi di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

19 gennaio 2000 - Bagheria (Palermo).

al Maresciallo ordinario dei Carabinieri Alfonso Lombardo medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva con altri militari in un'abitazione in preda a violento incendio, traendo in salvo un anziano disabile. Reiterava quindi coraggiosamente l'intervento per impedire che le fiamme raggiungessero le condutture del gas divelte dalla deflagrazione, scongiurando così un più grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

27 settembre 1999 - Pont Canavese (Torino).

al carabiniere scelto Pietro Galizia medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva con altri militari in un'abitazione in preda a violento incendio, traendo in salvo un anziano disabile. Reiterava quindi coraggiosamente l'intervento per impedire che le fiamme raggiungessero le condutture del gas divelte dalla deflagrazione, scongiurando così un più grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

27 settembre 1999 - Pont Canavese (Torino).

al carabiniere ausilario Luca Giorda medaglia di bronzo ai valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva con altri militari in un'abitazione in preda a violento incendio, traendo in salvo un anziano disabile. Reiterava quindi coraggiosamente l'intervento per impedire che le fiamme raggiungessero le condutture del gas divelte dalla deflagrazione, scongiurando così un piu grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

27 settembre 1999 - Pont Canavese (Torino).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al Maresciallo capo dei Carabinieri Giuseppe Fichera con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e ccnsapevole sprezzo del pericolo si calava in una profonda voragine in soccorso operaio rimasto sommerso da una massa di detriti e pur nell' incombente rischio di altri smottamenti riusciva scavando a mani nude a trarlo in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

13 aprile 2000 - Saviano (Napoli).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al vicebrigadiere dei Carabinieri Angelo Firot medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, unitamente ad altro militare, quattro malviventi in flagrante rapina. Fatto segno a violenta e proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione colpendo due rapinatori, uno dei quali mortalmente. Partecipava quindi alle fasi successive dell'operazione che si concludevano con il sequestro di due fucili mitragliatori e di numerose munizioni. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere».

8 settembre 2000 - Castelfranco Emilia (Modena).

all'appuntato dei Carabinieri Antonio Maiorano medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, unitamente ad altro militare, quattro malviventi in flagrante rapina. Fatto segno a violenta e proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione colpendo due rapinatori, uno dei quali mortalmente. Partecipava quindi alle fasi successive dell'operazione che si concludevano con il sequestro di due fucili mitragliatori e di numerose munizioni. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere».

8 settembre 2000 - Castelfranco Emilia (Modena).

carabiniere Calogero Catania medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a saltare da un balcone ubicato al terzo piano di uno stabile su quello attiguo e, rischiando di essere trascinato nella caduta, riusciva ad afferrare per un polso ed a trarre in salvo un'anziana donna che si era lanciata nel vuoto a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

16 maggio 2000 - Serrata (Reggio Calabria).

al maresciallo aiutante s.UPS dei Carabinieri Alfonso Amorevole medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva, unitamente ad appartenenti ad altra forza di polizia, in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo due anziani coniugi privi di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

2 febbraio 2000 - Tarquinia (Viterbo).

al vice ispettore della Polizia di Stato Antonio Mancini medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva, insieme a due colleghi e ad un militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo due anziani coniugi privi di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

2 febbraio 2000 - Tarquinia (Viterbo).

al carabiniere Michele Fensore medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero del servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare fortemente agitato in soccorso di un minore in procinto di annegare e, raggiuntolo, riusciva a condurlo in salvo nonostante le escoriazioni procuratesi per proteggerlo dal violento urto contro una scogliera. Chiaro esempio di elette virtù civiche e grande coraggio».

31 maggio 2000 - Loc. «Porto Rifugio» di Gela (Caltanissetta).

al maresciallo aiutante s.UPS dei Carabinieri Giorgianni Cerruto medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto un alto dirupo roccioso a precipizio sul mare, riusciva, rischiando di essere trascinato nel vuoto, ad afferrare per un bracco ed a trarre in salvo un uomo che, colto da crisi depressiva, minacciava di suicidarsi. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

13 ottobre 2000 - Tortolì (Nuoro).

al maresciallo capo della Guardia di finanza Francesco Marella medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento in fiamme per trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato all'interno. Si prodigava poi a fornire allo sventurato i primi soccorsi. Nobile esempio di elette virtù civiche e umana solidarietà».

21 maggio 1999 - Giovinazzo (Bari).

al finanziere scelto Giancarlo Nobile medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, si introduceva, con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, all'interno di una villla ove si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo due persone anziane. Chiaro esempio di elette virtù civiche e alto senso del dovere».

12 agosto 2000 - Garessio (Cuneo).

**01A9103**

**Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile**

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 maggio 2001 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate con la seguente motivazione:

1. Tenente della Guardia di finanza Clemente Crisci;
2. Finanziere Luigi Antonio Greco.

30 luglio 2000 - Muggia (Trieste).

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, nottetempo si tuffava in mare, insieme ad un collega, per trarre in salvo un uomo che vi si era gettato a scopo suicida».

3. Capitano dei Carabinieri Vincenzo Giglio;
4. Maresciallo ordinario dei Carabinieri Giuseppe Aloisi;
5. Appuntato dei Carabinieri Mauro Pocorobba.

8 giugno 2000 - Colli di Scurcola Marsicana (L'Aquila).

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva nelle vorticose acque di un fiume per trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato tra le lamiere della propria autovettura».

6. Vice ispettore della Polizia di Stato Piero Cortorillo.

2 febbraio 2000 - Tarquinia (Viterbo)

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme a due colleghi e ad un militare, si prodigava per trarre in salvo due anziani coniugi rimasti intrappolati in un'abitazione in fiamme».

7. Ispettore capo della Polizia di Stato Guido Faggiani.

2 febbraio 2000 - Tarquinia (Viterbo)

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme a due colleghi e ad un militare, si prodigava per trarre in salvo due anziani coniugi rimasti intrappolati in un'abitazione in fiamme».

**01A9101**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in Ravenna**

Con provvedimento del 30 maggio 2001, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, piazza Garibaldi, n. 6, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

Dalla data del 31 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

**01A9066**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 23 agosto 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9112 |
| Yen giapponese | 109,65 |
| Corona danese | 7,4472 |
| Lira Sterlina | 0,63060 |
| Corona svedese | 9,4240 |
| Franco svizzero | 1,5194 |
| Corona islandese | 89,84 |
| Corona norvegese | 8,1120 |
| Lev bulgaro | 1,9470 |
| Lira cipriota | 0,57330 |
| Corona ceca | 34,303 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 251,52 |
| Litas lituano | 3,6432 |
| Lat lettone | 0,5669 |
| Lira maltese | 0,4061 |
| Zloty polacco | 3,8593 |
| Leu romeno | 27170 |
| Tallero sloveno | 219,5729 |
| Corona slovacca | 43,255 |
| Lira turca | 1341333 |
| Dollaro australiano | 1,7118 |
| Dollaro canadese | 1,4072 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,1071 |
| Dollaro neozelandese | 2,0715 |
| Dollaro di Singapore | 1,5993 |
| Won sudcoreano | 1165,42 |
| Rand sudafricano | 7,6200 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A9495**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Combormon».

Nella parte del comunicato «provvedimento n. 83 del 10 maggio 2001» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Combormon», della Ditta BIO98 S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2001, alla pag. 29, prima colonna, al paragrafo ove è indicato: «È autorizzata la produzione della specialità ...», in luogo di: «della ditta Merial-Laboratoire de Lyon Gerland, sita in rue Marcel Merieux n. 254, Lione-Francia», leggasi: «Laboratoire Calier-Plà del Ramassà - Granolles - Spagna».

**01A8944**

### Comunicato concernente la procedura di mutuo riconoscimento N.FR/V/107/04/E01 - Specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl FD» (Marboflossacina) soluzione iniettabile per cani e gatti.

Nella parte del comunicato «Decreto n. 271 del 10 novembre 2000» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl FD» della Società estera Vetoquinol S.A., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000, alla pag. 63, al paragrafo composizione, ove è indicato: «prima della ricostituzione 1 mg contiene:, si intende scritto: «prima della ricostituzione 1 g contiene».

**01A8941**

### Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gumbovax Plus».

Nella parte dei comunicato «provvedimento n. 79 del 10 maggio 2001» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Gumbovax Plus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2001, alla pag. 28, seconda colonna, al titolo ove è indicato: «Provvedimento n. 79 del 10 maggio 2001», in luogo di «..10 maggio 2001», leggasi: «.. 10 aprile 2001».

**01A8942**

### Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyonate».

Nella parte del comunicato «provvedimento n. 1 del 1º marzo 2000, relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Hyonate», della Ditta Bayer S.p.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2001, alla pag. 78, prima colonna, al paragrafo ove è indicato: «Oggetto del provvedimento: modifica della denominazione del produttore», in luogo di: «a: Bayer S.p.a. ...», leggasi: «a: Bayer Corporation..».

**01A8943**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Domanda di registrazione della denominazione «CalÇot de Valls» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie C 198 del 13 luglio 2001, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata dalla cooperativa agricola de Cambrils - Sindicat, 2 Canibrils, Baix Camp e da altri soggetti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto germogli di cipolla - Classe 1.6 - Prodotti ortofrutticoli e cereali - denominato «CalÇot de Valls».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione sesta qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**01A9019**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Provvedimento concernente i magazzini generali

Con decreto ministeriale 9 luglio 2001, la società «Pozzali Magazzini Generali S.r.l.», con sede in Trescore Cremasco (Cremona), via A. De Gasperi, 2 è autorizzata ad ampliare il primo impianto con il nuovo capannone di circa mq 1000, destinato allo stoccaggio di formaggio.

**01A9133**

## Ritiro dal mercato di giocattoli non conformi in materia di sicurezza

Con decreto ministeriale del 7 maggio 2001 è stato disposto il ritiro dal mercato di due modelli di giocattoli fabbricati in Cina e importati dalla società Cina Europa S.a.s. di Liu Yeyi & C., con sede in Via Filippo Turati, n. 78/80 - 00185 Roma, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 2001 è stato disposto il ritiro dal mercato di 11 modelli di giocattoli fabbricati in Cina e importati dalla società Gruppo Tian Hong S.r.l., con sede in via Cairoli, n. 45 - 00185 Roma, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia disicurezza dei giocattoli.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 2001 è stato disposto il ritiro dal mercato di n. 3 modelli di giocattoli fabbricati in Cina e importati dalla società Gran Magazzino Romano Import Export S.r.l., con sede in via Principe Amedeo, 245/247 - 00185 Roma, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

**01A8945-8948-8949**

## Divieto di commercializzazione e di ritiro dal mercato di giocattoli non conformi in materia di sicurezza

Con decreto ministeriale del 7 maggio 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato di n. 5 modelli di giocattoli fabbricati in Cina e importati dalla società Cina Europa S.a.s., di Liu Yeyi & C. con sede in via Filippo Turati n. 78/80 - 00185 Roma, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato di n. 5 modelli di giocattoli fabbricati in Cina e importati dalla società Gruppo Tian Hong S.r.l., con sede in via Cairoli n. 45 - 00185 Roma, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

**01A8947-8946**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

## Comunicato relativo a progetti di co-finanziamento «Agenda 21 locale» esclusi per fuori termine

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 giugno 2001, sono stati rigettati dall'ammissibilità al co-finanziamento da parte del Ministero, in quanto pervenuti fuori termine massimo previsto dall'art. 6 del bando pubblicato con DEC 18 dicembre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000 «bando relativo al co-finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di agende 21 locali» n. 26 progetti.

Con successivo decreto del 12 luglio 2001 si è provveduto a rettificare il suddetto elenco dei progetti.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet: www.svs.minambiente.it

**01A9015**

**Comunicato relativo alla ricomposizione del Consiglio nazionale dell'ambiente per il triennio 2001-2003**

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 marzo 2001, sono stati nominati i componenti del consiglio nazionale dell'ambiente, di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 394, per il triennio 2001-2003.

Con successivo decreto del 20 giugno 2001 si è provveduto alla revoca del precedente decreto.

I testi integrali dei decreti sono consultabili sul sito internet: www.svs.minambiente.it

**01A9014**

**Approvazione del nuovo statuto dell'ICRAM**

Con decreto interministeriale 21 maggio 2001 è stato approvato il nuovo statuto dell'ICRAM.

**01A8997**

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.1496, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco riportato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Forlì - Cesena con determinazione del segretario generale n. 244 del 2 agosto 2001.

Numero marchio 193 FO - Impresa Beno di Benini Maurizio - Sede Cesena.

**01A9098**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Centro Ricerche Poly-Tech a r.l.», in Trieste**

Con deliberazione n. 2555 del 27 luglio 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Società cooperativa Centro Ricerche Poly-Tech a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 16 settembre 1993 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Lonzar, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 20.

**01A9294**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651196/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

### LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **508.000** | **262,36** |
| - semestrale | **289.000** | **149,25** |
| **Tipo A1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| - annuale | **416.000** | **214,84** |
| - semestrale | **231.000** | **110,00** |
| **Tipo A2 -** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| - annuale | **115.500** | **59,65** |
| - semestrale | **69.000** | **35,63** |
| **Tipo B -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | **107.000** | **55,26** |
| - semestrale | **70.000** | **36,15** |
| **Tipo C -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | **273.000** | **140,99** |
| - semestrale | **150.000** | **77,46** |
| **Tipo D -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | **106.000** | **54,74** |
| - semestrale | **68.000** | **35,11** |
| **Tipo E -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | **267.000** | **137,89** |
| - semestrale | **145.000** | **74,88** |
| **Tipo F -** *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| - annuale | **1.097.000** | **566,55** |
| - semestrale | **593.000** | **306,25** |
| **Tipo F1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| - annuale | **982.000** | **507,16** |
| - semestrale | **520.000** | **268,55** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **2.800** | **1,45** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **162.000** | **83,66** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **105.000** | **54,22** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **8.000** | **4,13** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **1.300.000** | **671,39** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **1.500** | **0,77** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **4.000** | **2,07** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **474.000** | **244,80** |
| Abbonamento semestrale | **283.000** | **146,15** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.550** | **0,80** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520 | ☎ 800-864035 - Fax 85082242 | ☎ 800-864035 |

**L. 1.500**
**€ 0,77**